SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323.

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

Spesa per l'assistenza farmaceutica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe *c)* di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza.

3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*130*. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi *a)* o *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993.».

4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonché i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi

moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1° gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dai seguenti:

«*11.* Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

Art. 2.

Ulteriori interventi in materia sanitaria

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

Art. 3.

Riduzione stanziamenti e blocco impegni

1. Nelle tabelle *A* e *B* approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri, costituiscono economie di bilancio.

3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 90 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.

6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV — con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri — sono ridotti del 5 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa — escluse le rubriche 12 e 14 — la riduzione è limitata al 4 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 220 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire 65 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 puo essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 4.

Verifica stato invalidità civile

1. Entro il 30 settembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 31 luglio 1996 e dovrà essere presentata ogni tre anni.

2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.

3. Nell'ipotesi in cui le risultanze degli accertamenti sanitari disposti dal Ministero del tesoro a seguito dell'esame della certificazione di cui al comma 1 evidenzino difformità con le infermità che hanno dato diritto alla provvidenza o con quelle riportate nella certificazione di cui al comma 1, lo stesso Ministero provvede alla revoca della provvidenza nonché alla comunicazione degli atti alla Corte dei conti ed alla procura della Repubblica.

Art. 5.

Parziale copertura posti scuola

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti

con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del 25 per cento delle predette dotazioni. È fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

Art. 6.

Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996, a 0,23 punti percentuali ed è ridotta di 0,03 punti per ogni anno successivo.

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, regolata da ultimo dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è ridotto con carattere di generalità di 0,6 punti percentuali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

IMPOSTE DIRETTE

Art. 7.

Redditi di capitale

1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto.

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.

5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante.».

6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette per cento».

7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.

9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera *a)*.

12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 1996; le disposizioni dei commi da 5 a 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Reddito di lavoro autonomo

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,»;

b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *a)*, si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Reddito di impresa

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, la parola «nono» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «2500 centimetri cubici» sono inserite le seguenti «nonché i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici».

2. La disposizione della lettera *a)* del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera *b)* del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

IMPOSTE INDIRETTE E ALTRE ENTRATE

Art. 10.

Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori,».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 44:

1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;

2) il secondo comma è abrogato;

b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;

c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.».

3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «superiore ad un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire cinquecentomila»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera *h)*, le parole «per effetto del secondo comma dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da *a)* a *e-quater)*»;

b) nell'articolo 10, numero 8), le parole «o acquistati per la rivendita» sono soppresse;

c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:

«*8-bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;»;

d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera *e-quater)* è aggiunta la seguente:

«*e-quinquies)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

e) nel numero 127-*ter)* della tabella *A*, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistati per la rivendita».

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-*bis)*, dello stesso decreto»;

b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;

c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;».

6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.

7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.».

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:

a) alle locazioni e affitti di beni immobili;

b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale»;

b) nell'articolo 37, comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) nell'articolo 59, comma 1:

1) nell'alinea, le parole «nella misura fissa di lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissa prevista per l'imposta di registro»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 12.».

11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.

12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

13. Il titolo III della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto.

14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.

15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.

16. La lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è soppressa.

17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.»;

2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.»;

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.».

19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.».

21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.».

22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2,

commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.».

Art. 11.

Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate

1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti)*. — *1*. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.

3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

«*8*. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.».

4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

Art. 12.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

TABELLA 1 (prevista dall'art. 3, comma 3)

(in miliardi di lire)	RIDUZIONE di COMPETENZA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
1386: Rimborso agevolazioni postali	20
7615: Fondo Protezione Civile	20
7658: Realizzazione metropolitane	10
7900: Fondo per Roma Capitale	20
TOTALE P.C.M.	70
MINISTERO DEL TESORO	
4517: Contributi a gestioni previdenz.	35
4529: Garanzie Cambio	500
4531:Somma da assegnare all'AIMA	40
4532: Somma da assegnare all'AIMA	20
4542: Somma da assegnare all'AIMA	80
4585: Somma da versare al Fondo di Tesoreria	30
4640: Sovvenzione all'ANAV	15
5929: Somma da erogare per i consultori familiari	20
7743: Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane	150
7750: Rate Mutui F S	1.500
7775: Fondo Mediocredito Centrale	358,8
7795: Apporto dello Stato a edilizia residenziale	30
7828: Fondo Credito Cooperazione	30
7878: Piste ciclabili	10
7879: Mediocredito Centrale e Artigiancassa	100
8317: Fondo Solidarietà Nazionale	50
8778: Contributo straordinario alla Sicilia	70
9010: Difesa del suolo	30
TOTALE TESORO	3.068,8
MINISTERO DELLA DIFESA	
3204: Assistenza morale e benessere	5
TOTALE DIFESA	5

	RIDUZIONE di COMPETENZA
MINISTERO RISORSE AGRICOLE	
7972: Contributi pesca	1,9
7974: Piano pesca	3,1
8123:Subsidenza Ravenna e Delta Po	10
8287: Somma a enti sviluppo agricolo	4
TOTALE RISORSE AGRICOLE	19
MINISTERO DELL'INDUSTRIA	
7552: Finanziamento settore aeronautico	50
7553: Contributi interessi settore aeronautica	7,5
7554: Ente cellulosa e carta	40
7561: Interventi industria bellica	50
7565: Aree depresse	7
7567: Aree depresse	100
TOTALE INDUSTRIA	254,5
MINISTERO BENI CULTURALI	
2102: Conservazione e restauro beni	1
8100: Restauro monumenti artistici	9
TOTALE BENI CULTURALI	10
MINISTERO DELLA SANITA'	
1297: Fondo per le attività di ricerca	30
TOTALE SANITA'	30
MINISTERO DELL'AMBIENTE	
7410: Aree naturali protette	20
7705: Programma triennale	38
8370: Contributi ANPA	10
TOTALE AMBIENTE	68
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'	
1518: Contributi università	22
7101: Spese acquisto attrezzature	22
7324 Fondo edilizia universitaria	70
TOTALE MURST	114
TOTALE GENERALE	3.639,3

TABELLA 2 (prevista dall'articolo 3, comma 4)

LEGGE O DECRETO LEGGE	CAPITOLO	RIDUZIONI DI COMPETENZA (IN MILIARDI DI LIRE)
MINISTERO TESORO		
Decreto- legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993	7866	100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	20
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi	7743	20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	40
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma9 e Art. 8, comma 4 bis: Contributo speciale alla regione Calabria	8789	50
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale	8788	50

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: Art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	8187	50
MINISTERO FINANZE		
Legge 358/91 art. 9 comma 4: Ristrutturazione Ministero Finanze	7853	76
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
D.l. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994	9087	100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	8438	20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena	8404	50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica	9310	84
MINISTERO TRASPORTI		
L. 67/88 art. 14 comma 1: Aeroporti Roma e Milano	7509	30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali	7311	20
MINISTERO RISORSE AGRICOLE		
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1 comma 1	8217	30
Decreto-legge 547/94 convertito dalla legge 644/94 Interventi urgenti a sostegno economia art. 1 comma 2	8217	20

MINISTERO INDUSTRIA		
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico	7552	60
Decreto-legge 149/93 convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento	7561	50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale	7716, 7718,	20
Legge 710/85: Credito agevolato	7545	10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica	7548	10
L.F. 67/88 - art. 15, c. 24: Mercati ingrosso	8043	35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese	7541	10
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE		
D. L. 148/93 convertito L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia	8032	25
D. L. 300/96: Disposizioni urgenti in materia lavori socialmente utili, ecc,	8032	20
MINISTERO UNIVERSITA'		
D.L. 26/95 convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali	7520	20
	TOTALE	1040,8

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE (prevista dall'art.10, comma 12)

TABELLA A

TASSE IPOTECARIE **Parte I - uffici meccanizzati**

N.Ord.	OPERAZIONI	Tariffe in lire
1.0	**Esecuzione di formalità**	
	_ per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	50.000
	_ per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	50.000
2.0	**Ispezione**	
2.1	Ispezione nominativa	
	_ per ogni nominativo richiesto (b)	
	* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c)	30.000
	* nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e)	5.000
	* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c), per ogni mese o frazione di mese	100.000
2.2	Ispezione per immobile	
	_ per ogni particella o unità immobiliare urbana (b)	
	* nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e)	5.000
2.3	Ispezione congiunta nominativa e per immobile	
	_ per ogni richiesta (b)	
	* nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e)	5.000
3.0	**Certificazione**	
3.1	certificati ipotecari	
	_ per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f)	30.000
	_ per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note	2.000
	_ per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.2	rilascio copia	
	_ per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
	_ per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.3	altre certificazioni	
	per ogni altra certificazione o attestazione	5.000
4.0	**Note e domande di ufficio**	
	_ per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	15.000
5.0	**Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno**	
	_ per ogni pagina dell'elenco	10.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.
(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
(e) il diritto è dovuto in misura doppia se la stampa della formalità o la visione della nota o del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa, per immobile o congiunta.
(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

TASSE IPOTECARIE — Parte II - uffici non meccanizzati

N.Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	**Esecuzione di formalità**	
	_ per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	**50.000**
2.0	**Ispezione**	
2.1	**Ispezione nominativa**	
	_ per ogni nominativo richiesto (b)	**5.000**
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c)	**5.000**
3.0	**Certificazione**	
3.1	certificati ipotecari	
	_ per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	**30.000**
	_ per ogni nota visionata dall'ufficio fino ad un massimo di mille note	**2.000**
	_ per ogni facciata fotocopiata	**1.000**
3.2	rilascio copia	
	_ per ogni richiesta di copia di nota o titolo	**5.000**
	_ per ogni facciata fotocopiata	**1.000**
3.3	altre certificazioni	
	_ per ogni altra certificazione o attestazione	**5.000**
4.0	**Note e domande di ufficio**	
	_ per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	**15.000**

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente
Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il diritto è dovuto in misura doppia se la visione della nota o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.
(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

(prevista dall'articolo 10, comma 13)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI **TABELLA B**

N.ord	operazione	tariffe in lire	annotazioni
1	consultazione degli atti catastali		Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.
	a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti	10.000	
	b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4	2.500	
	c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina	5.000	Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata il diritto è triplicato
	d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni foglio formato A4	2.500	
2	certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sez. catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto1):		Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.
	a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo	20.000	
	b) per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata	2.500	
3	copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto1):		Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	a) per ogni copia o estratto rilasciato	20.000	
	b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione, particella derivata per tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie, punto per il calcolo delle coordinate: intestazione di ciascuna partita confinante ecc.)	5.000	
4	copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):		
	a) per ogni richiesta	20.000	
	b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4	2.500	
5	definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
	a) per ogni domanda di voltura	50.000	
	b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione	50.000	
	c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	50.000	
	per ogni particella eccedente	5.000	
6	consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:		
	. per ogni consulenza resa	10.000	
7	lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.
	a) per ogni variazione	100.000	
	b) per ogni particella catastale trattata	5.000	
8	autenticazione di copie ed estratti		I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.
9	rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.		In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.

96G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 324.

Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina sul Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto l'art. 127 del citato decreto legislativo n. 175 del 1995 che stabilisce le procedure per l'emanazione di una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale 21 marzo 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Rischi assicurabili

1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali è ammesso il contributo dello Stato.

2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizoozie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le regioni, le province autonome e l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie, nonché le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2.

4. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.

Art. 2.

Parametri contributivi

1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 3.

Disposizioni transitorie per l'integrazione della riserva

1. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società

di assicurazione di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento, sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, le suindicate aliquote possono essere modificate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore fino alla emanazione del provvedimento previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) è il seguente:

«Art. 9 *(Contratti di assicurazione)*. — 1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizoozie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'art. 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato art. 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'art. 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo».

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1992 si veda in nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1

— La legge n. 364/1970 istituisce il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

— La legge n. 590/1981 concerne nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

— La legge n. 185/1992 riguarda la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

— Il regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 398 del 31 dicembre 1992.

Note all'art. 2

— Per la legge n. 364/1970 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 19 giugno 1970) si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 194/1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, concerne interventi a sostegno dell'agricoltura.

Nota all'art. 3

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995, n. 56, concerne l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Nota all'art. 4

— Il D.P.R. 13 settembre 1971, n. 1241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1972, approvava il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della legge n. 364/1970 per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

96G0343

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 agosto 1995.

Definizione dei nuovi orari e programmi di insegnamento relativi all'area di indirizzo marmo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente programmi ed orari d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

Considerata l'esigenza di definire gli orari ed i programmi di insegnamento relativi all'area di indirizzo marmo;

Decreta:

Art. 1.

Orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo marmo sono definiti secondo il testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

I predetti orari e programmi sono soggetti a periodiche revisioni e aggiornamenti al fine di assicurare il costante raccordo con l'area di formazione comune, con il mondo produttivo e con il sistema regionale di formazione professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 293

ALLEGATO

Indirizzo: MARMO

Qualifiche: operatore dell'industria del marmo;
operatore dell'artigianato del marmo.

Quadri orario

Biennio - Indirizzo marmo

Materie di insegnamento	cl. I	cl. II	
Area comune			
Italiano	5	5	s.o.
Storia	2	2	o.
Lingua straniera	3	3	s.o.
Diritto ed economia	2	2	o.
Matematica ed informatica	4	4	s.o.
Scienze della terra e biologia	3	3	o.
Educazione fisica	2	2	p.
Religione (per coloro che se ne avvalgono)	1	1	o.
	22	22	
Area d'indirizzo			
Disegno geometrico	4	–	g.
Discipline plastiche con disegno figura e ornato	4	4	g.p.
Disegno architettonico, rilievo del vero, arredo urbano e architettura urbana	–	4	g.o.
Esercitazioni pratiche			
- scultura ornatura	4	4	p.
- macchine, architettura	2	2	p.
	14	14	
Area di approfondimento (*)	4	4	
Totale ore . . .	40	40	

(*) La frequenza degli insegnamenti dell'area di approfondimento è obbligatoria per tutti gli alunni, raggruppati per mete formative. Contenuti e metodi formano oggetto di autonoma periodica programmazione delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento degli obiettivi individuati. La flessibilità di gestione esclude che tali unità concorrano a costituire orario di cattedra.

Terzo anno di qualifica: «Operatore dell'industria del marmo»

Materie di insegnamento	classe III	
Area comune		
Italiano	3	s.o.
Storia	2	o.
Lingua straniera	3	s.o.
Matematica ed informatica	3	s.o.
Educazione fisica	2	p.
Religione (per coloro che se ne avvalgono)	1	
	14	
Area d'indirizzo		
Fisica e laboratorio	2	o.
Storia dell'arte	2	
Tecnologia del marmo e dei materiali lapidei	2	o.p.
Disegno architettonico, rilievo del vero, arredo e architettura urbani	10*	o.g.
Esercitazioni di architettura	6*	p.
	22	
Area di approfondimento (**)	4	
Totale ore . . .	40	

(*) L'asterisco evidenzia le ore di lezione che differenziano l'indirizzo industria rispetto all'indirizzo artigianato.

(**) La frequenza degli insegnamenti dell'area di approfondimento è obbligatoria per tutti gli alunni, raggruppati per mete formative. Contenuti e metodi formano oggetto di autonoma periodica programmazione delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento degli obiettivi individuati. La flessibilità di gestione esclude che tali unità concorrano a costituire orario di cattedra.

Terzo anno di qualifica: «Operatore dell'artigianato del marmo»

Materie di insegnamento	classe III	
Area comune		
Italiano	3	s.o.
Storia	2	o.
Lingua straniera	3	s.o.
Matematica ed informatica	3	s.o.
Educazione fisica	2	p.
Religione (per coloro che se ne avvalgono)	1	
	14	
Area d'indirizzo		
Fisica e laboratorio	2	o.
Storia dell'arte	2	
Tecnologia del marmo e dei materiali lapidei	2	o.p.
Discipline plastiche, disegno di figura e di ornato	6*	g.p.
Esercitazioni scultura-ornatura	10*	p.
	22	
Area di approfondimento (**)	4	
Totale ore . . .	40	

(*) L'asterisco evidenzia le ore di lezione che differenziano l'indirizzo artigianale rispetto all'indirizzo industriale.

(**) La frequenza degli insegnamenti dell'area di approfondimento è obbligatoria per tutti gli alunni, raggruppati per mete formative. Contenuti e metodi formano oggetto di autonoma periodica programmazione delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento degli obiettivi individuati. La flessibilità di gestione esclude che tali unità concorrano a costituire orario di cattedra.

AREA DI INDIRIZZO DEL BIENNIO

PROGRAMMI

PREMESSA AI PROGRAMMI DEI PRIMI DUE ANNI

Lo studio delle materie di indirizzo si pone un duplice obiettivo:

dare all'allievo le cognizioni teoriche di base nel settore scelto;

fornirgli un avvio significativo alla specifica attività operativa.

La preparazione teorica non è, tuttavia, per sé conclusiva, ma propedeutica ad un successivo terzo anno, necessario per il conseguimento del diploma di qualifica e per eventuali successive qualifiche di secondo livello realizzate anche nella scuola, con la collaborazione della regione; nonché all'acquisizione di un diploma di maturità professionale, con lo stesso concorso della regione. Per questa ragione, la scuola sarà intesa e strutturata come scuola/laboratorio, ossia scuola dove si apprende facendo, e dove il fare è strettamente connesso con il sapere. L'obiettivo, in definitiva, sarà quello di sviluppare le competenze necessarie a dominare la situazione complessiva in cui l'operare del momento si inserisce.

Le discipline trattate nel biennio sono le stesse per i due indirizzi. Le poche differenziazioni si concentreranno nel terzo anno.

Nel biennio la metodologia didattica terrà conto della particolare fase di crescita che in questa fascia di età l'alunno attraversa, per cogliere quali possano essere, tra le varie che va congetturando, le più positive proiezioni di sé nel futuro.

In questo delicato momento della crescita, le abilità mentali di base dell'allievo si consolidano impegnandolo in un itinerario pragmatico gradualizzato. A partire dalla concretezza dei singoli fenomeni, il cui andamento si è reso ordinatamente riconoscibile tramite idonea strumentazione, si può risalire alle leggi più generali che consentono di esulare dai particolari contesti iniziali.

La economicità e la valenza del conoscere acquisito si possono, allora, evidenziare nell'applicazione a realtà diverse effettuando quel trasferimento e quella generalizzazione che rinforzano l'apprendimento.

L'allievo compie, così, naturalmente quel cammino dall'analisi della natura alla disponibilità di conoscenze teoriche e pratiche da coniugare e comporre nella progettualità di dispositivi che risultino funzionali a bisogni definiti.

Tale metodologia non dovrà avere un carattere impositivo: quasi garantisse, da sola, la funzione formativa, né dovrà presentarsi come tanto prescrittiva da comprimere impropriamente l'intuito in cui, in un certo momento, riuscisse già a raggruppare duttilmente più fasi dell'apprendimento. Si tratta, quindi, di una delineazione di criteri a carattere puramente orientativo.

Tutto questo sottolinea, appunto, la responsabilità del singolo docente e del consiglio di classe nel cogliere le molteplici esigenze dell'allievo, e, quindi, nell'adattarle e calibrarle alle singole specifiche realtà. Solo così, infatti, la struttura e la portata dei vari itinerari didattici da un lato non travalicheranno ciò che è proponibile o assumibile dai diversi destinatari, e dall'altro risulteranno stimolanti, significativi e capaci di rivolgere l'attenzione degli allievi al loro futuro. Essenziale risulta, quindi, anche per le varie concatenazioni fra i contenuti, quella attività di coordinamento e di programmazione multidisciplinare che il consiglio di classe porrà in atto.

In tale programmazione didattica il consiglio di classe avrà cura di specificare le relazioni, sia di natura contenutistica che didattica, che sussistono tra le materie di area comune e quelle dell'area di indirizzo in modo che lo svolgimento del curricolo ne risulti mutuamente arricchito e più efficace risulti l'azione formativa culturale, per se attenta ad un primo orientamento professionale.

Sarà pratica comune il ricorso ai sussidi didattici con particolare riferimento a quelli che utilizzano il codice delle immagini Particolare spazio sarà destinato a programmati percorsi individualizzati.

Stages, incontri di lavoro, studi su situazioni concrete di particolari cicli produttivi, saranno programmati dal consiglio di classe.

DISEGNO GEOMETRICO

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento di disegno geometrico si pone lo scopo di educare l'allievo alla immaginazione spaziale nelle deformazioni prospettiche proprie della visione ottica, in modo da fornirgli le nozioni tecniche di una corretta progettazione ed interpretazione dei disegni e dei modelli da realizzarsi nella pratica di laboratorio.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo dovrà essere in grado di:

conoscere le norme e le tecniche di rappresentazione di elementi lapidei ed ornamentali;

effettuare rilievi di oggetti e fornire di essi corretta restituzione grafica.

Contenuti.

Prima classe (4 ore):

proiezioni ortogonali,

ribaltamenti, raddrizzamenti e rotazioni,

omologia;

sezioni di solidi con piani di ogni tipo;

incastri e compenetrazioni,

proiezioni assonometriche e prospettiva;

proiezioni centrali;

prospettiva con i raggi visuali;

punti misuratori;

prospettiva di semplici composizioni architettoniche;

elementi di teoria delle ombre: ombre a 45°, ombre a raggio qualsiasi di figure piane e solide.

DISCIPLINE PLASTICHE CON DISEGNO DI FIGURA E DI ORNATO

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento nel biennio di discipline plastiche. con disegno di figura e di ornato, si pone lo scopo di fare acquisire ai discenti consapevolezza delle tecniche per l'esecuzione dei restauri architettonici e di opere di arte funeraria, attraverso una visualizzazione interiore preventiva di quello che sarà poi riprodotto nella materia inerte

Per tale motivo è fondamentale una stretta correlazione con l'insegnamento di disegno geometrico al primo anno.

Obiettivi.

L'allievo, alla fine del biennio, deve essere in grado di rappresentare correttamente elementi scultorei e/o ornamentali di opere architettoniche e di arte funeraria, e riprodurre semplici modelli in gesso.

Contenuti.

Copia da modelli in gesso di parti del corpo umano e di motivi ornamentali:

fiori, piante, elmenti architettonici stilizzati;

valore del segno da seguire con libertà tecnica ed espressione grafica;

riproduzione in creta da modelli in gesso sia di parti anatomiche che di oggetti e motivi decorativi;

composizione a mano libera senza modello;

saggi di elementi visti in tridimensionalità;

conoscenza della forma;

composizione a libera interpretazione;

verifica del lavoro svolto in relazione all'attività professionale;

riproduzione in creta di gruppi scultorei e figure a tutto tondo;

concetti di proporzione;

riproduzione ad altorilievo e a bassorilievo;

progettazione ed esecuzione di oggettistica varia.

DISEGNO ARCHITETTONICO
RILIEVO DAL VERO, ARREDO URBANO E ARCHITETTURA URBANA

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento di questa disciplina, nel biennio, si pone lo scopo di:

dare all'allievo le cognizioni teoriche del settore;

avviarlo alla specifica attività operativa;

fornirgli capacità di leggere, interpretare ed eseguire disegni tecnici, anche con l'ausilio del computer.

Obiettivi.

Alla fine del biennio sarà in grado di:

riconoscere i fondamentali stili architettonici e di arredamento;

realizzare disegni esecutivi di oggetti architettonici e di arredamento;

eseguire rilievi di arredo ed architettura urbana.

Per tali motivi l'insegnamento dovrà svolgersi in stretta collaborazione con quello di disegno geometrico.

Contenuti.

Seconda classe:

complementi di prospettiva;

rilievo di organismi architettonici;

analisi e scomposizione degli spazi;

uso delle scale metriche;

quotatura dei disegni tecnici;

informazione storica sull'architettura;

restituzione grafica di un rilievo;

interpretazione e riproduzione di piante, sezioni e prospetti;

elementi di grafica computerizzata.

ESERCITAZIONI DI SCULTURA-ORNATURA

Finalità dell'insegnamento.

Nel corso del biennio le attività delle esercitazioni di laboratorio scultura e di ornatura metteranno l'alunno nella condizione di acquisire le conoscenze di base degli strumenti di lavoro e dei materiali, di prevenzione infortuni, avendo sempre prioritaria attenzione alla formazione umana, culturale e professionale onde stimolare le capacità creative.

Obiettivi.

Alla fine del biennio l'allievo dovrà avere acquisito le conoscenze tecnico-operative di base dell'artigianato del marmo in scultura e ornatura, operando sia a mano libera che con pantografo.

Contenuti.

Prima classe:

illustrazione in forma teorica delle finalità e degli sbocchi professionali del settore e dei fini didattici del corso;

principali strumenti di lavoro e loro funzione;

misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro;

inizio di semplici sbozzature su piano grezzo con mazzuolo e scalpello;

lezioni pratiche su piccoli blocchi di marmo, da riquadrare manualmente (con mazzuolo e scalpello).

Seconda classe:

approfondimento delle tecniche di sbozzatura con mazzuolo e scalpello;

tecnica del martello pneumatico con accenni a sistemi coordinati di riferimento (copiatura per punti);

lezioni pratiche su piccoli blocchi di marmo da riquadrare manualmente (mazzuolo e scalpello).

Indicazioni metodologiche.

L'insegnamento della specificità tecnico-operativa, per la loro natura, si svolgerà secondo un rapporto interdisciplinare, programmato con fondamento teorico e tecnico, con i docenti di disegno e di rilievo dal vero, di discipline plastiche.

Verifica e valutazione.

La verifica dell'apprendimento degli studenti, che nell'ambito delle esercitazioni di laboratorio sono costituite da prove pratiche di vario tipo, non sono una semplice acquisizione di dati, bensì una costante e progressiva interpretazione del compimento del lavoro assegnato, che comunque chiede dei tempi non brevi per l'esecuzione manuale del pezzo scultoreo o ornamentale.

Tra gli elementi che caratterizzano la valutazione, dovrà anche considerarsi il rispetto dei tempi programmati di esecuzione, utili a dare una impronta di rispetto dell'impegno che l'artigiano dovrà avere nei confronti del committente.

Per quanto concerne, invece, le particolari modalità operative attinenti la scultura e l'ornatura, saranno importanti elementi della valutazione anche l'aspetto esecutivo e le capacità di comprensione e di soluzione personale degli elaborati lapidei degli studenti.

ESERCITAZIONI DI MACCHINE E ARCHITETTURA

Finalità dell'insegnamento.

Nel corso dei primi due anni, all'alunno sarà data una sommaria conoscenza dei macchinari, sia teoricamente che con modeste esercitazioni pratiche.

Obiettivi.

Alla fine del biennio sarà in grado di:

riconoscere i macchinari di corrente impiego nel settore ed individuarne l'uso;

operare alle macchine più semplici, con abilità limitate;

essere consapevole dei pericoli dell'uso dei macchinari e conoscere le fondamentali norme di prevenzione.

Contenuti.

Prima classe:

illustrazione in forma teorica dei diversi tipi di macchinari usati nell'industria e della loro funzione;

dimostrazione pratica dell'uso delle varie macchine, ma senza una diretta attività specifica dell'allievo ai comandi;

uso di strumenti manuali;

misure;

assemblaggio dei pezzi e lucidatura a mano.

Seconda classe:

uso del macchinario da parte dello studente;

taglio, lucidatura, tornitura;

esecuzione di piccoli oggetti in pietra;

nozioni di antinfortunistica.

TERZO ANNO DI QUALIFICA

OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO

- Profilo
- Programmi

Profilo professionale.

L'operatore del marmo del settore industriale possiede una professionalità polivalente, che gli consente di progettare ed eseguire con macchinario idoneo opere concernenti il settore professionale, relative all'edilizia pubblica e privata.

Egli sa sviluppare, interpretare e tradurre in cicli di lavorazione i disegni e gli schemi elaborati in sede di progettazione, ed eseguire i computi metrici, dando all'operatore alle macchine modo di adoperarle con proprietà e con il minimo impiego di materia prima. Sa, in particolare, risolvere problemi inerenti pavimentazione e rivestimenti, in stile coerente con le caratteristiche dell'edificio in cui dovranno essere posti in opera.

Sa eseguire oggetti con lavorazione al tornio ed alla fresa e sa impiegare ogni tipo di mastice idoneo alle diverse pietre, nonché le tecniche di assemblaggio e ancoraggio.

Trova sbocco professionale in studi tecnici, nell'industria del taglio e della lucidatura, nel restauro e nel recupero del patrimonio immobiliare, nella progettazione e nell'esecuzione di opere di arredo urbano che prevedano l'impiego di materiali lapidei.

FISICA

Obiettivi generali.

L'apprendimento della fisica, in stretto raccordo con quello delle altre discipline scientifiche, è finalizzato all'acquisizione delle capacità di analizzare e schematizzare situazioni tecnologiche e reali, affrontando problemi concreti.

Indicazioni metodologiche.

Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali due momenti interdipendenti:

l'elaborazione teorica che, a partire dall'osservazione di fatti, dalla formulazione di alcune ipotesi o principi, deve portare gradualmente l'allievo a comprendere come si possa interpretare ed unificare una classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni;

l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi, problemi e, compatibilmente con l'orario, attraverso esperienze di laboratorio significative.

Obiettivi specifici.

Alla fine del corso di studi gli allievi dovranno essere in grado di:

risolvere in modo corretto semplici problemi con chiara consapevolezza del progresso logico da seguire:

ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e da altra documentazione;

possedere le basi culturali minime per affrontare i temi oggetto degli insegnamenti tecnici.

Indicazioni curricolari.

I contenuti che seguono vengono rappresentati secondo una suddivisione per temi dettata dalla omogeneità dei concetti portanti, pur se applicati ad argomenti riguardanti anche settori diversi dalla fisica.

Il programma è costituito da quattro temi:

l'equilibrio e i processi stazionari;

il movimento;

le onde e la loro propagazione;

l'energia: sue forme, conservazione e trasformazione.

Il grado di approfondimento degli argomenti previsti dal programma o l'esclusione di alcuni di essi saranno definiti in fase di progettazione didattica.

Contenuti.

Possono considerarsi come contenuti di riferimento i seguenti:

Tema 1. L'equilibrio ed i processi stazionari:

a) le forze e l'equilibrio in meccanica:
forza: sua rappresentazione vettoriale e sua misura;
lavoro, energia potenziale;
pressione;

b) l'equilibrio termico:
conduttori e isolanti termici;
equilibrio termico, temperatura;
quantità di calore e sua misura;
cambiamento di stato e situazioni di equilibrio;

c) l'equilibrio elettrostatico:
fenomeni di elettrizzazione;
equilibrio elettrostatico e potenziale;
condensatore;

d) processi stazionari:
flusso stazionario di un fluido in un condotto, viscosità, velocità, portata;
corrente elettrica continua, amperometro, voltmetro, intensità di corrente, differenza di potenziale;
conduttori ohmici e non ohmici, circuiti elettrici;
fenomeni magnetici.

Tema 2. Il movimento:

legge oraria e sua rappresentazione grafica;

velocità, accelerazione;

sistemi di riferimento;

le leggi della dinamica ed applicazioni.

Tema 3. Le onde e la loro propagazione:

oscillazioni ed onde;

studio fenomenologico delle onde sulla superficie di un liquido e della propagazione della luce;

onde longitudinali e trasversali.

Tema 4. L'energia: sue forme, conservazione e trasformazione:

calore e lavoro: loro variazioni e trasferimento di energia;

effetto Joule;

energia: fonti e utilizzo.

La progettazione didattica non può prescindere dalla considerazione dei seguenti vincoli:

necessità di stimolare l'interesse degli studenti e svilupparne il gusto verso lo studio della fisica;

necessità di salvaguardare la specificità dell'indirizzo di studi e gli elementi di propedeuticità;

esiguità del monte orario di lezione.

La soluzione è configurabile in una organizzazione modulare che preveda, ad esempio, alcuni dei seguenti moduli:

l'equilibrio dei corpi solidi;

l'acustica dei materiali;

la sicurezza dell'impianto elettrico di illuminazione;

l'isolamento termico.

STORIA DELL'ARTE

Finalità dell'insegnamento.

Lo studio della storia dell'arte e delle arti applicate deve servire a sviluppare nello studente sia la coscienza storica del passato inteso come «operante nel presente», sia la maturazione estetica, attraverso l'acquisizione di capacità di apprezzare il mondo delle forme, che dovrà diventare forza operante e formativa in senso sia conoscitivo che morale.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di apprezzare opere d'arte, in particolare scultura ed edifici architettonici, riuscendo a coglierne elementi caratterizzanti e collocarle di massima nel loro periodo storico.

Contenuti.

Pittura. il colore, tecniche di pittura, modi di lettura di un'opera.

Scultura: marmi e bronzi, sviluppi tecnici ed arte moderna.

Architettura: l'antichità classica, il romanico, il gotico, il barocco, il neoclassicismo, l'architettura moderna e contemporanea.

Arte astratta: Picasso, il cubismo, l'informale,

Autori significativi di antichità classica, medioevo, rinascimento, periodo barocco, impressionismo.

Indicazioni metodologiche

È preferibile affrontare lo studio degli autori e delle loro opere in modo apparentemente casuale, in modo da tener sempre desto l'interesse degli studenti in relazione a fatti di cronaca, mostre, letture, viaggi di istruzione. In questo modo l'insegnante potrà completare l'intero programma malgrado i limitati tempi a disposizione, portando gli allievi ad acquisire, gradualmente, la piena coscienza dello sviluppo cronologico delle tecniche e del pensiero estetico anche in relazione allo studio della lingua italiana, della storia e delle esercitazioni pratiche che essi eseguiranno in laboratorio

TECNOLOGIA DEL MARMO E DEI MATERIALI LAPIDEI

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento della tecnologia del marmo ha lo scopo di proporre ai giovani allievi i vari tipi di pietre calcaree o silicee correntemente sul mercato, i possibili loro impieghi per i lavori in massello o in lastre, le venature, sfumature, colorazioni che essi possono assumere ed il corrispondente valore estetico e commerciale.

Obiettivi

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di

riconoscere i diversi materiali lapidei;

saper scegliere, a seconda degli usi, il materiale più adatto;

prevedere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche di un materiale lapideo;

saper effettuare le più significative prove per determinare le caratteristiche dei diversi materiali.

Contenuti.

Nozioni di litografia pratica: classificazione delle rocce per origine, struttura e conformazione, proprietà fisiche e chimiche;

coltivazione in cava: sistemi di escavazione e taglio, prospezioni geologiche, trasporto, cenni storici;

lavorazione del marmo: segnatura e scapezzatura; lavori a massello e a lastame; lavori di architettura, di scultura e di ornato/decorazione; utensili, abrasivi e macchine per lavorazione del marmo; prezzi e costi di lavorazione;

il bacino marmifero apuano e le pietre estratte in Italia; tipi di pietre calcaree e loro classificazione; venatura, nocciolature, rocce intrusive e sistemi di taglio secondo la zona di provenienza; tipi di pietre silicee: classificazione e sistemi di taglio.

DISEGNO ARCHITETTONICO, RILIEVO DAL VERO
(arredo urbano e architettura urbana)

Finalità della disciplina

Il disegno architettonico ha spiccate valenze professionalizzanti, ed è finalizzato a mettere i qualificati in condizione di leggere con immediatezza le note di lavorazione a macchine e progettare in proprio oggetti da realizzare in laboratori, in particolare per quanto riguarda arredamento ed oggettistica. La disciplina prevede una soddisfacente conoscenza del mezzo informatico e la sua utilizzazione professionale.

Si tende anche a porre l'allievo in condizioni di riportare su carta elementi architettonici e decorativi, nei diversi stili, direttamente dal modello o calco in gesso disponibile, favorendone le attitudini artistiche e personalità.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di leggere correttamente note di lavorazione, disegni e piante eseguite da altri e progettare processi di lavorazione coerenti con le scelte dell'ideatore.

Contenuti.

Informazioni sulle architetture di cui più comunemente è richiesta l'esecuzione di elaborati per restauri: il romantico, il gotico, il rinascimentale, il barocco, l'art nouveau (in collaborazione con il docente di storia dell'arte).

Rilievi relativi al disegno architettonico di opere attuali e antiche, con particolare riguardo ai giunti, incastri, raccordi, ecc.

Elaborazione di pavimentazioni e rivestimenti in pietra di diverso tipo e colore. Risoluzione di scale ed infissi di varie forme e tipo

Lettura ed interpretazione delle note di lavorazione.

Studi di oggettistica in stile, arte funeraria, elaborazione di grafici e note di lavorazione, progettazione di pavimentazioni, scale, infissi ed oggetti di arredamento.

Rilievi di opere di ogni genere, ed in particolare di architetture antiche da restaurare e di architetture in costruzione interessate dall'impiego di marmi.

Indicazioni metodologiche

L'insegnamento dovrà essere strutturato come scuola-laboratorio, scuola, cioè, dove si apprende facendo, ed il fare è strutturalmente connesso con il riflettere.

L'obiettivo formativo, in definitiva, sarà quello di sviluppare l'attenzione e la capacità a dominare la situazione complessiva in cui l'operatore al momento si inserisce.

ESERCITAZIONI DI ARCHITETTURA

Finalità della disciplina.

L'insegnamento ha lo scopo di mettere i giovani allievi in condizioni di operare correttamente alle più moderne ed alle tradizionali macchine per la lavorazione del marmo, sulla scorta di sufficienti conoscenze in termini di progettualità e di perfette capacità di lettura di note di lavorazione prodotte da altri.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di eseguire correttamente lavori previsti nelle note di lavorazioni, prodotte in proprio e fornite da terzi, scegliendo correttamente le macchine più opportune e seguendone la produzione.

Contenuti

Tecnica del taglio e della lucidatura, a seconda del tipo di pietra sotto lavorazione.

Esecuzione di progetti elaborati dagli allievi stessi sotto la guida dell'insegnante di disegno architettonico.

Pavimentazioni, rivestimenti ed oggettistica sia in marmo bianco che colorato, nonché in altre pietre.

Tecniche di ancoraggio.

Riquadratura e taglio dell'informe, tecniche diverse di taglio a seconda dalla qualità del marmo o della pietra.

Lucidatura di lastre e di elementi architettonici a tutto pieno.

Iscrizioni su lapidi, sia in incisione che in rilievo.

Uso della fresa, del tornio parallelo, del flessibile.

Impiego dei mastici per marmi bianchi e colorati, assemblaggio di marmi con pietre di diverso tipo e colore.

TERZO ANNO DI QUALIFICA

OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL MARMO

- Profilo
- Programmi

Profilo professionale

L'operatore del marmo del settore artigianale è caratterizzato da una professionalità al limite tra l'arte e la manualità, dovendo sia riprodurre l'opera scultorea secondo i modelli e i criteri propostigli dall'artista autore dell'opera, che ideare e sviluppare opere proprie.

Egli è in grado di riprodurre, anche a vista, opere in tutto tondo o bassorilievo, eseguire sculture di genere commerciale partendo anche da un semplice disegno o bozzetto propostogli dal committente, nonché opere di arte funeraria, decorazioni in stile (capitelli, fregi, ecc.) Inoltre conosce tutte le tecniche di posa in opera ed ancoraggio utilizzate nelle diverse epoche storiche

È capace di sviluppare i disegni ed i modelli in creta dell'opera da eseguire, prima di passare al calco in gesso o direttamente alla riproduzione in marmo.

Trova sbocco professionale in laboratori artigiani di produzione artistico/artigianale.

FISICA

Obiettivi generali.

L'apprendimento della fisica, in stretto raccordo con quelle delle altre discipline scientifiche, è finalizzato all'acquisizione delle capacità di analizzare e schematizzare situazioni tecnologie e reali, affrontando problemi concreti.

Indicazioni metodologiche.

Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali due momenti interdipendenti:

l'elaborazione teorica che, a partire dall'osservazione di fatti, dalla formulazione di alcune ipotesi o principi, deve portare gradualmente l'allievo a comprendere come si possa interpretare ed unificare una classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni;

l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi, problemi e, compatibilmente con l'orario, attraverso esperienze di laboratorio significative.

Obiettivi specifici.

Alla fine del corso di studi gli allievi dovranno essere in grado di:

risolvere in modo corretto semplici problemi con chiara consapevolezza del progesso logico da seguire;

ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e da altra documentazione;

possedere le basi culturali minime per affrontare i temi oggetto degli insegnamenti tecnici.

Indicazioni curricolari.

I contenuti che seguono vengono rappresentati secondo una suddivisione per temi dettata dalla omogeneità dei concetti portanti, pur se applicati ad argomenti riguardanti anche settori diversi dalla fisica.

Il programma è costituito da quattro temi:

l'equilibrio e i processi stazionari;

il movimento;

le onde e la loro propagazione;

l'energia: sue forme, conservazione e trasformazione.

Il grado di approfondimento degli argomenti previsti dal programma o l'esclusione di alcuni di essi saranno definiti in fase di progettazione didattica.

Contenuti.

Possono considerarsi come contenuti di riferimento i seguenti:

Tema 1. L'equilibrio ed i processi stazionari:

a) le forze e l'equilibrio in meccanica:
forza: sua rappresentazione vettoriale e sua misura;
lavoro, energia potenziale;
pressione;

b) l'equilibrio termico:
conduttori e isolanti termici;
equilibrio termico, temperatura;
quantità di calore e sua misura;
cambiamento di stato e situazioni di equilibrio;

c) l'equilibrio elettrostatico:
fenomeni di elettrizzazione;
equilibrio elettrostatico e potenziale;
condensatore;

d) processi stazionari:
flusso stazionario di un fluido in un condotto, viscosità, velocità, portata;
corrente elettrica continua, amperometro, voltmetro, intensità di corrente, differenza di potenziale;
conduttori ohmici e non ohmici, circuiti elettrici;
fenomeni magnetici.

Tema 2. Il movimento:

legge oraria e sua rappresentazione grafica;

velocità, accelerazione;

sistemi di riferimento;

le leggi della dinamica ed applicazioni.

Tema 3. Le onde e la loro propagazione:

oscillazioni ed onde;

studio fenomenologico delle onde sulla superfice di un liquido e della propagazione della luce;

onde longitudinali e trasversali.

Tema 4. L'energia: sue forme, conservazione e trasformazione:

calore e lavoro: loro variazioni e trasferimento di energia;

effetto Joule;

energia: fonti e utilizzo.

La progettazione didattica non può prescindere dalla considerazione dei seguenti vincoli:

necessità di stimolare l'interesse degli studenti e svilupparne il gusto verso lo studio della fisica;

necessità di salvaguardare la specificità dell'indirizzo di studi e gli elementi di propedeuticità;

esiguità del monte orario di lezione.

La soluzione è configurabile in una organizzazione modulare che preveda, ad esempio, alcuni dei seguenti moduli:

l'equilibrio dei corpi solidi;

l'acustica dei materiali;

la sicurezza dell'impianto elettrico di illuminazione;

l'isolamento termico.

STORIA DELL'ARTE

Finalità dell'insegnamento.

Lo studio della storia dell'arte e delle arti applicate deve servire a sviluppare nello studente sia la coscienza storica del passato inteso come «operante nel presente», sia la maturazione estetica, attraverso l'acquisizione di capacità di apprezzare il mondo delle forme, che dovrà diventare forza operante e formativa in senso sia conoscitivo che morale.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di apprezzare opere d'arte, in particolare scultura ed edifici architettonici, riuscendo a coglierne elementi caratterizzanti e collocarle di massima nel loro periodo storico.

Contenuti.

Pittura: il colore, tecniche di pittura, modi di lettura di un'opera.

Scultura: marmi e bronzi, sviluppi tecnici ed arte moderna.

Architettura: l'antichità classica, il romanico, il gotico, il barocco, il neoclassicismo, l'architettura moderna e contemporanea.

Arte astratta: Picasso, il cubismo, l'informale.

Autori significativi di antichità classica, medioevo, rinascimento, periodo barocco, impressionismo.

Indicazioni metodologiche.

È preferibile affrontare lo studio degli autori e delle loro opere in modo apparentemente casuale, in modo da tener sempre desto l'interesse degli studenti in relazione a fatti di cronaca, mostre, letture, viaggi di istruzione. In questo modo l'insegnante potrà completare l'intero programma malgrado i limitati tempi a disposizione, portando gli

allievi ad acquisire, gradualmente, la piena coscienza dello sviluppo cronologico delle tecniche e del pensiero estetico anche in relazione allo studio della lingua italiana, della storia e delle esercitazioni pratiche che essi eseguiranno in laboratorio.

TECNOLOGIA DEL MARMO E DEI MATERIALI LAPIDEI

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento della tecnologia del marmo ha lo scopo di proporre ai giovani allievi i vari tipi di pietre calcaree o silicee correntemente sul mercato, i possibili loro impieghi per i lavori in massello o in lastre, le venature, sfumature, colorazioni che essi possono assumere ed il corrispondente valore estetico e commerciale.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di:

riconoscere i diversi materiali lapidei;

saper scegliere, a seconda degli usi, il materiale più adatto;

prevedere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche di un materiale lapideo;

saper effettuare le più significative prove per determinare le caratteristiche dei diversi materiali.

Contenuti.

Nozioni di litografia pratica: classificazione delle rocce per origine, struttura e conformazione; proprietà fisiche e chimiche;

coltivazione in cava: sistemi di escavazione e taglio, prospezioni geologiche, trasporto, cenni storici;

lavorazione del marmo: segnatura e scapezzatura; lavori a massello e a lastame; lavori di architettura, di scultura e di ornato/decorazione; utensili, abrasivi e macchine per lavorazione del marmo; prezzi e costi di lavorazione;

il bacino marmifero apuano e le pietre estratte in Italia, tipi di pietre calcaree e loro classificazione; venature, nocciolature, rocce intrusive e sistemi di taglio secondo la zona di provenienza; tipi di pietre silicee: classificazione e sistemi di taglio.

DISCIPLINE PLASTICHE, DISEGNO DI FIGURA E DI ORNATO

Finalità dell'insegnamento.

L'insegnamento è finalizzato ad offrire al giovane qualificato spiccata professionalità di ornalista nell'esecuzione di restauri architettonici e di opere d'arte funeraria, rendendolo esperto nella visualizzazione interiore preventiva di quello che poi sarà chiamato a riprodurre sulle materie inerte.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di eseguire restauri architettonici e di opere d'arte funerarie, con spiccata capacità di esecuzione del segno grafico in rapporto agli angoli di prospettiva.

Contenuti.

Composizione di figure scultoree e di motivi architettonici decorativi/ornamentali, loro libera elaborazione e copia a modelli in gesso, con lo scopo di riprodurre in creta.

Tecnica del restauro.

Esercitazioni di modellatura direttamente dal disegno o da fotografia.

Modellatura da disegno preventivamente eseguito dallo stesso studente.

Sviluppo del bozzetto dell'oggettistica.

Copie da statue a tutto tondo.

Esecuzione di parti mancanti e/o aggiuntive di calchi classici o di motivi architettonici ornamentali.

ESERCITAZIONI DI SCULTURA-ORNATURA

Finalità della disciplina.

Scopo della disciplina è di perfezionare le tecniche specifiche apprese nei primi due anni, in modo da consentirgli di realizzare sia a mano libera che con pantografo gli elementi architettonici decorativi che potrebbero essergli commissionati nel corso dell'attività lavorativa.

Obiettivi.

Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di eseguire sia a mano libera che con pantografo. elementi architettonici decorativi di qualunque natura.

Contenuti.

Addestramento intensivo sulle tecniche apprese nei prime due anni: copiatura di modelli, in gesso, sia già predisposte che elaborati dall'allievo passando per la fase della modellatura in creta e della formatura in calco.

Esecuzione di elementi decorativi su superfici piane o a tutto tondo.

Acquisizione delle tecniche di riproduzione di motivi ornamentali direttamente da disegni o fotografie senza la fase intermedia della modellatura in creta e della formatura in gesso.

96A3812

DECRETO 2 agosto 1995.

Definizione dei nuovi orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo grafico.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente programmi ed orari d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

Considerata l'esigenza di definire gli orari ed i programmi di insegnamento relativi all'area di indirizzo grafico;

Decreta:

Art. 1.

Orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo grafico sono definiti secondo il testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

I predetti orari e programmi sono soggetti a periodiche revisioni e aggiornamenti al fine di assicurare il costante raccordo con l'area di formazione comune, con il mondo produttivo e con il sistema regionale di formazione professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 294

ALLEGATO

Indirizzo: GRAFICO

Qualifica: operatore per l'industria grafica

QUADRI ORARIO

Biennio - Indirizzo GRAFICO

Materie di insegnamento	Cl I	Cl II	
Area comune			
Italiano	5	5	s.o.
Storia	2	2	o.
Lingua straniera	3	3	s.o.
Diritto ed economia	2	2	o.
Matematica ed informatica	4	4	s.o.
Scienze della terra e biologia	3	3	o.
Educazione fisica	2	2	p.
Religione (per coloro che se ne avvalgono)	1	1	o.
	22	22	
Area di indirizzo			
Fisica	2	2 (2)	o.
Tecnica professionale	4 (2)	4 (2)	s.o.p.
Editoria dello stampato	4 (2)	4 (2)	g.p.
Esercitazioni pratiche	4	4	p.
	14	14	
Area di approfondimento (*)	4	4	
Totale ore	40	40	

— Tra le parentesi sono indicate le ore di co-presenza con I.T.P.

(*) La frequenza degli insegnamenti dell'area di approfondimento è obbligatoria per tutti gli alunni, raggruppati per mete formative. Contenuti e metodi formano oggetto di autonoma periodica programmazione delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento degli obiettivi individuati. La flessibilità di gestione esclude che tali unità concorrano a costituire orario di cattedra.

Terzo anno di qualifica - Operatore per l'Industria grafica

Materie di insegnamento	Cl. III	
Area comune		
Italiano	3	s.o.
Storia	2	o.
Lingua straniera	2	s.o.
Matematica ed informatica	3	s.o.
Educazione fisica	2	p.
Religione (per coloro che se ne avvalgono)	1	
	13	
Area d'indirizzo		
Fisica	2 (2)	o.
Tecnica professionale	8 (5)	s.o.p.
Editoria dello stampato	5 (3)	g.p.
Esercitazioni pratiche	8	p.
	23	
Area di approfondimento (*)	4	
Totale ore	40	

— Tra le parentesi sono indicate le ore di co-presenza con I.T.P.

(*) La frequenza degli insegnamenti dell'area di approfondimento è obbligatoria per tutti gli alunni, raggruppati per mete formative. Contenuti e metodi formano oggetto di autonoma periodica programmazione delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento degli obiettivi individuati. La flessibilità di gestione esclude che tali unità concorrano a costituire orario di cattedra.

AREA DI INDIRIZZO

PROFILO - PROGRAMMI

PROFILO PROFESSIONALE

L'operatore per l'Industria Grafica ha le conoscenze necessarie per inserirsi in modo consapevole e competente in qualsiasi realtà produttiva dell'industria grafica.

Egli infatti conosce:

le diverse possibilità di produzione di un oggetto grafico;

il processo di realizzazione del prodotto, dall'organizzazione grafica alla stampa e all'allestimento;

le tecnologie automatizzate ed informatizzate e le tecniche di produzione a stampa;

le normative relative alla sicurezza sul lavoro e al trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;

l'organizzazione del lavoro nell'industria grafica.

Tali conoscenze, congiunte a una buona cultura di base, gli consentono di:

saper intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, comprendendone le problematiche connesse ed essere in grado di risolverle;

trasformare il progetto di stampato in prodotto tecnicamente e qualitativamente idoneo alla stampa;

utilizzare le tecnologie, i materiali e le attrezzature più opportuni;

controllare la qualità nelle diverse fasi del ciclo produttivo, sapendo anche individuare le cause di scostamento dagli standard;

adeguarsi alla evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi dell'industria grafica;

rispondere in modo flessibile e polivalente alle continue modificazioni ed evoluzioni del mondo del lavoro.

L'operatore grafico industriale potrà quindi inserirsi agevolmente nelle diverse tipologie aziendali editoriali e grafiche, partecipando responsabilmente al lavoro organizzato, da solo ed all'interno di un gruppo, con conoscenze tali da supportare la gestione e l'uso degli impianti grafici.

INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI

Il corso di qualifica per Operatore per l'Industria Grafica, attraverso lo studio delle discipline dell'area comune e dell'area di indirizzo, si pone i seguenti obiettivi:

dare all'allievo una adeguata base culturale generale;

fornirgli le conoscenze fondamentali nel settore della grafica e della stampa;

avviarlo in modo significativo alla specifica attività operativa.

Un corretto ed equilibrato percorso didattico deve prevedere come strumento indispensabile un adeguato lavoro di programmazione del consiglio di classe, in grado di individuare metodologie e contenuti coerenti, attraverso la proposta di moduli idonei a porre in relazione le discipline dell'area comune e di indirizzo.

Nell'affrontare le materie di indirizzo, particolare attenzione va posta alla costruzione di un percorso coordinato dal punto di vista dei contenuti e sostenuto da una comune metodologia anche in sede di verifica.

L'approccio induttivo,. a partire da problemi e da situazioni concrete, oltre a favorire la motivazione, permette un continuo interscambio fra esperienze pratiche e leggi teoriche che facilita non solo l'acquisizione di conoscenze, ma induce anche alla riflessione sui possibili modi di utilizzarle.

Le esercitazioni sono da interpretarsi non solo come la messa in pratica di abilità raggiunte nelle materie teoriche, ma anche come punto di partenza e stimolo per ulteriori approfondimenti e sistemazioni teorico-scientifiche.

Esse si pongono quindi come un momento essenziale di affinamento del saper fare, contribuendo in modo efficace ad una formazione che supera il mero addestramento in una prospettiva di flessibilità professionale polivalente.

La strutturazione modulare dei contenuti disciplinari deve favorire la scelta di sequenze e di approfondimenti che tengano conto della specificità del sistema classe e delle reali esigenze territoriali.

È opportuno rammentare che l'efficacia dell'azione didattica dipende fortemente da quanto la programmazione disciplinare del docente saprà integrarsi con quella del consiglio di classe nell'ambito del progetto educativo di istituto.

EDITORIA DELLO STAMPATO

Finalità

La disciplina mira all'acquisizione delle capacità necessarie per saper interpretare il progetto grafico e a far convergere organicamente in un esecutivo le diverse tecniche di trattamento degli elaborati grafici originali in funzione dei vincoli e delle potenzialità offerte dalle tecnologie produttive.

Obiettivi

1° e 2° anno.

Al termine del biennio gli allievi devono

conoscere le diverse tipologie degli stampati riconoscendone le componenti fondamentali;

saper realizzare semplici originali con testi e immagini;

conoscere e saper utilizzare le procedure di trattamento del testo e delle immagini in funzione della riproduzione a stampa.

3° anno.

Al termine del terzo anno gli studenti devono

saper organizzare un esecutivo per la stampa,

saper scegliere le procedure di trattamento per la stampa delle componenti del progetto in funzione degli standard qualitativi e dei requisiti estetici dello stampato.

METODOLOGIE

È importante che gli itinerari didattici prendano avvio da proposte problematiche originate dalla presentazione di oggetti, manufatti e progetti reali, evitando semplici elencazioni. la necessaria classificazione deve scaturire da una progressiva ricerca di ordine tecnico ed estetico.

Attraverso il lavoro di gruppo e individuale il docente suggerirà percorsi di analisi e di produzione, che potranno richiedere anche momenti di lezione frontale, per portare l'allievo alla padronanza delle diverse tecniche di trattamento degli originali con testo e immagini

Alla varietà dei materiali, delle attrezzature, delle procedure oggetto della disciplina deve corrispondere, da parte del docente, una costante disponibilità ad individuare, di volta in volta, i luoghi e le situazioni didattiche più opportune per rendere più efficace l'apprendimento.

Nel corso del terzo anno la scelta di progetti finalizzati alla produzione deve essere tale da conciliare la polivalenza delle competenze da acquisire con le caratteristiche specifiche della realtà produttiva territoriale

Le strategie devono favorire atteggiamenti critici che consentano di individuare le tecniche più corrette da adottare per i singoli prodotti, non trascurando le valutazioni estetiche. A questo scopo risulteranno utili compiti di realtà, lavori individuali e di gruppo, confronti collettivi e individuali. relazioni di progetto e di consuntivo.

La copresenza dell'ITP Grafico favorirà, nell'arco di tutto il triennio, lo svolgimento delle dimostrazione e delle applicazioni programmate

VERIFICHE

Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento possono avvalersi di.

l'analisi dei prodotti;

prove grafiche, sia sotto forma di test, sia di esercizi di tipo tradizionale;

verifiche scritte sotto forma di relazioni di accompagnamento dei progetti,

griglie di osservazione, sia nella fase di discussione che nella fase operativa

CONTENUTI

1° e 2° anno

Modulo 1 - Tipologia dello stampato (entipologia):

1 1. Classificazione in base alla funzione· stampati librari; stampati paralibrari, stampati extralibrari.

1.2. Classificazione in base all'aspetto. formato, supporto, allestimento.

1.3. Classificazione in base al procedimento. metodi riproduttivi; sistemi di stampa

Modulo 2 - Struttura dello stampato

2.1 Formati tradizionali; normalizzati, U N.I ; su misura.

2 2. Formati derivati. segnature, menabò, tecniche di visualizzazione grafica

2.3. Gabbie di impaginazione· suddivisione degli spazi; centro ottico; rapporro tra grafismi e contrografismi, tecniche di visualizzazione grafica

Modulo 3 - Trattamento testo

3 1. Morfologia del carattere. aste, tratti terminali.

3 2. Tipologia del carattere: famiglie; fonti; stili, forma ortografica

3.3. Tipometria; corpo; giustezza; interlinea.

3.4. La composizione del testo: formati; tabulazioni, tecniche di visualizzazione grafica.

3 5. Software di trattamento testi ed impagnazione

Modulo 4 - Trattamento immagini

4.1. Tipologia degli originali· con immagini al tratto; a tono continuo; monocrome; policrome; grafiche; fotografiche; digitali.

4 2. Pre-set degli originali· dimensionamento; forma (scontornatura, squadratura, smarginatura).

4.3. La retinatura il principio di retinatura, tipologia dei retini (lineatura, forma del punto, retini piatti)

4.4. Il colore. sintesi additiva, sintesi sottrattiva; i colori base; tono, saturazione, luminosità, metrica del colore; principi di selezione tavole cromatiche; tecniche di visualizzazione grafica.

4.5. Software per il trattamento delle immagini a colori

3° anno.

Modulo 5 - La realizzazione dello stampato:

5.1. Trattamento di testo + immagini.

5.2. Software per il trattamento di «testo + immagini».

5.3. Progettazione editoriale di stampati diversi: volantino; depliant due pieghe; manifesto; opuscolo; libro; rivista; astuccio; cartellina; packaging.

Modulo 6 - Allestimento e confezione.

6.1. Legatoria: piegatura; cordonatura; legatura; rilegatura.

6.2. Cartotecnica: tipologia; fustellatura; confezionatura; verniciatura.

6.3. Packaging: contenitori commerciali, espositori shopper; mailing; blister; skin pack.

TECNICA PROFESSIONALE

Finalità

L'insegnamento di tecnica professionale deve far acquisire:

le competenze specifiche per la realizzazione di un prodotto a stampa mediante una visione sistemica delle varie fasi del processo operativo;

la consapevolezza dei modelli tecnologici e la conoscenza delle tecniche operative come base sulla quale costruire una professionalità grafica polivalente;

la capacità di un approccio consapevole alle realtà produttive dell'industria grafica, così da conseguire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro o per accedere a processi formativi più complessi.

Obiettivi

1° e 2° anno.

Al termine del biennio gli allievi devono:

conoscere i materiali in uso nel processo grafico e le loro caratteristiche merceologiche e chimiche;

conoscere le principali attrezzature necessarie alla composizione del testo e al trattamento delle immagini;

conoscere i processi di trattamento degli originali per la stampa;

comprendere le interconnessioni tra le diverse fasi di lavorazione;

saper approntare semplici operazioni di formatura e stampa;

saper utilizzare la corretta terminologia professionale;

essere consapevoli delle principali problematiche relative allo smaltimento dei prodotti a vario titolo impiegati nelle lavorazioni grafiche;

conoscere le norme di sicurezza relative ai procedimenti e alle attrezzature in uso.

3° anno.

Al termine del terzo anno gli studenti devono.

conoscere i processi di editoria elettronica, i diversi sistemi di stampa ed il loro prevalente utilizzo, i principali sistemi di allestimento;

saper approntare sistemi di controllo sulla qualità dello stampato, così da individuare scostamenti dagli standard, ipotizzandone cause e rimedi;

conoscere le principali problematiche di impatto ambientale dei processi specifici delle lavorazioni grafiche;

conoscere i criteri generali di organizzazione del lavoro.

METODOLOGIE

L'insegnamento della disciplina deve essere costantemente collegato a Editoria dello stampato e alle esercitazioni pratiche e deve tendere alla esplicitazione delle logiche insite nei contenuti disciplinari e delle relative tecnologie, che saranno illustrate, verificate e organizzate sistematicamente mediante dimostrazioni, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche.

Con la guida del docente si favorirà l'approccio ai materiali, ai sistemi di controllo delle attrezzature, alle informazioni tecnico-operative.

Il luogo privilegiato di svolgimento degli argomenti sarà l'aula-laboratorio opportunamente attrezzata per dimostrazioni e ciò permetterà il continuo riscontro applicativo delle considerazioni merceologiche, produttive ed operative

Sarà utile l'ausilio di sistemi di informazione audiovisiva per la conoscenza di quei processi operativi che, per l'alto costo o la estrema specificità, non possono essere in dotazione alla scuola.

Un'accurata programmazione permetterà di individuare l'itinerario didattico da privilegiare nel terzo anno Lo svolgimento della disciplina, in stretta connessione con le altre discipline di indirizzo, calerà in compiti di realtà specifica le conoscenze acquisite, al fine di costruire una competenza professionale complessiva articolata ed adattabile.

Per favorire l'acquisizione della conoscenza del processo grafico ci si avvarrà di: analisi di progetti esecutivi, individuazione di percorsi realizzativi, dimostrazioni di intere fasi del processo produttivo, evidenziando alternative e possibilità, compilazione di cicli di lavorazione, relazioni tecniche (di gruppo e individuali) preventive e consuntive.

La copresenza dell'ITP Grafico favorirà, nell'arco di tutto il triennio, lo svolgimento delle dimostrazione e delle applicazioni previste.

Per gli indispensabili confronti concreti con le specifiche realtà produttive locali attraverso visite strutturate e stages, sarà opportuna una costante collaborazione con le imprese grafiche del territorio.

VERIFICA

La verifica della progressione negli apprendimenti deve avvalersi in modo sistematico e continuo di·

griglie di osservazione;

test, questionari, prove oggettive,

relazioni, saggi, schemi;

discussione critica degli elaborati, con attenzione alla capacità di esporre con linguaggio rigoroso ed appropriato.

CONTENUTI

1° e 2° anno

Modulo 1 - Materiali per l'industria grafica:

1.1. Carta: principi di fabbricazione; materie prime; caratteristiche di fabbricazione; proprietà fisiche, chimiche, meccaniche, morfologiche, estetiche; tipologia.

1.2. Inchiostri: composizione e principi di reologia; fissaggio dell'inchiostro al supporto.

1.3. Pellicole: struttura; trattamento; tipologia.

1.4. Prodotti fotosensibili per l'industria grafica: forme fotosensibili; fraccia inattinica; prova cianografica; prove chimiche colore.

1.5. Altri materiali per l'industria grafica: metalli e loro leghe; materiali elastici; solventi, adesivi e additivi.

Modulo 2 - Fondamenti di chimica:

2.1. La struttura molecolare della materia.

2.2. I legami chimici e i composti chimici.

2.3. Le reazioni chimiche

2.4. Le soluzioni.

2.5. Elettrochimica.

Modulo 3 - Procedure e attrezzature per la prestampa:

3.1. Composizione del testo: il processo produttivo del testo, flussogramma operativo; sistemi di fotocomposizione (ottico/meccanica, C.R.T., laser); word processor.

3.2. Trattamento immagini: sorgenti luminose per la riproduzione grafica; densitometria; attrezzature; periferiche per il trattamento immagini; selezione del colore; scanner tradizionali; scanner per DTP; software per il trattamento colori; immagini digitali.

3.3. Montaggio dell'impianto grafico: attrezzature; materiali; tecniche.

3.4. Formatura delle matrici: offset; rotocalco; flessografia; serigrafia.

Modulo 4 - Procedure e attrezzature per la stampa:

4.1. La forma e la riserva: in rilievografia; incavografia; planografia; permeografia; xerografia.

4.2. I principali sistemi di stampa e i loro settori d'impiego: tipografia; flessografia; offset; rotocalco: serigrafia; xerografia.

4.3. I gruppi stampanti: organi di pressione, inchiostrazione, alimentazione e registro nei diversi sistemi di stampa.

Modulo 5 - Norme di sicurezza e di tutela ambientale:

5.1. La sicurezza nell'industria grafica: norme di sicurezza; aspetti generali sulla nocività e tossicità delle sostanze; manipolazione e impiego delle sostanze pericolose nell'industria grafica; controllo della salute e prevenzione delle malattie professionali.

5.2. Lo smaltimento dei rifiuti di lavorazione.

3° anno.

Modulo 6 - Produzione dello stampato:

6.1. Editoria elettronica: configurazione di work station; le periferiche grafiche; software applicativi.

6.2. Le macchine da stampa a foglio e a bobina.

6.3. La confezione.

6.4. Gli impianti grafici: caratteristiche; problematiche relative all'alimentazione; controlli sugli organi d'uscita; gruppi di allestimento; le rotative da bobina nei vari sistemi di stampa.

Modulo 7 - La qualità del prodotto e i sistemi di controllo:

7.1. Scale di controllo.

7.2. Le normative europee.

7.3. Sistemi automatici di controllo.

Modulo 8 - Procedure e attrezzature per la confezione:

8.1. Taglio.

8.2. Legatoria e rilegatoria.

8.3. Cartotecnica.

8.4. Packaging.

8.6. Principali apparecchiature di allestimento.

Modulo 9 - Organizzazione aziendale:

9.1. La catena grafica: cenni storici; le prime automazioni; dal piombo alla pellicola; la segmentazione del processo produttivo; le nuove tecnologie.

9.2. Lo stabilimento grafico: ubicazione; ciclo produttivo; studio delle superfici.

9.3. Layout industriale: tipi di layout; fasi della progettazione; norme della progettazione.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Finalità

Le esercitazioni pratiche costituiscono l'elemento di raccordo con le altre materie di indirizzo, perché devono fornire il riscontro operativo delle conoscenze teoriche e tecniche, anche come stimolo per ulteriori approfondimenti.

La disciplina deve far acquisire:

conoscenza strutturale e funzionale delle attrezzature per la produzione grafica;

competenze operative nei trattamenti specifici per la realizzazione di un prodotto grafico e nella gestione delle macchine da stampa;

autonomia nella realizzazione di intere fasi del processo produttivo grafico;

atteggiamenti e comportamenti professionali.

Obiettivi

1° e 2° anno.

Al termine del biennio gli allievi devono:

conoscere i materiali e le attrezzature per la realizzazione di un semplice prodotto grafico;

comprendere i procedimenti operativi per il trattamento e per la stampa di immagini policrome e testi;

saper eseguire autonomamente semplici lavorazioni grafiche.

3° anno.

Al termine del terzo anno gli studenti devono:

comprendere le fasi di lavorazione di stampati policromi;

saper effettuare le scelte operative idonee per la realizzazione di un prodotto grafico;

saper gestire autonomamente intere fasi del processo produttivo grafico.

Metodologie

In una prima fase il docente curerà principalmente l'approccio ai materiali, alle macchine ed agli strumenti.

In seguito, a partire da semilavorati prodotti nelle altre discipline di indirizzo, verranno analizzate e messe in pratica le successive fasi di lavorazione per arrivare alla produzione dello stampato finito, per mezzo di applicazioni guidate e semplici compiti di realtà.

È auspicabile una continuità anche di orario tra le ore di copresenza e le esercitazioni pratiche, così da favorire la logica progressione dalla progettazione alla realizzazione dello stampato.

Nel terzo anno, a partire sempre da progetti e semilavorati prodotti nelle discipline d'indirizzo, si favorirà l'autonomia personale nella realizzazione pratica nelle diverse fasi di lavorazione.

I progetti proposti devono prevedere un costante rapporto con gli insegnamenti teorici, in modo da favorire, attraverso esperienze dimostrative, l'esplicitazione degli snodi fondamentali delle procedure in uso.

Verifiche

Il carattere operativo della disciplina porta a privilegiare l'analisi critica dei prodotti con griglie di osservazione o schede tecniche di valutazione, ma non è da trascurare la stesura di flussogrammi operativi e di relazioni tecniche, anche in rapporto con le altre discipline d'area.

Contenuti

1° e 2° anno.

Esecuzione di semplici stampati monocromi e policromi
(volantino, manifesto, pieghevole, segnature ad albo e a libro)

In ciascuna esercitazione si curerà l'approfondimento di alcuni degli aspetti esposti di seguito.

Composizione testi

Acquisizione testi, impostazioni tipografiche, collazionatura, correzione e controllo.

Riproduzione e trattamento immagini per la stampa

Riprese al tratto ingrandite e ridotte con reprocamera, riproduzioni a contatto con bromografo, duplicazione del materiale pellicolare, trattamento fotografico, correzione fotografica, sgarzinatura, intaglio maschere e punzonatura, riproduzione di originali a tono continuo, retinatura, esposizioni aggiuntive, retinature policrome, retini piatti, uso di attrezzature densitometriche e di prove chimiche.

Montaggio tradizionale ed elettronico

Operazioni di montaggio tradizionale, supporti trasparenti, millimetrati, traccia inattinica, supporti pellicolari e adesivi, punzonatrice, torchio espositore, semplici operazioni di controllo con cianografica e prove chimiche, montaggio elettronico per lo sviluppo di segnature, uso di software di impaginazione e montaggio elettronico.

Formatura

Formatura lito-offset: posizionamento della matrice sulla forma, torchio espositore, trattamento della forma, preparazione della forma per la stampa.

Altri sistemi di formatura: le esercitazioni verranno costruite a partire dalle attrezzature a disposizione delle singole scuole. Sussidi audiovisivi, visite, stages potranno validamente integrare le dotazioni scolastiche.

Stampa

Stampa offset: posizionamento della forma, regolazione gruppo bagnatura, gruppo inchiostrazione e immissione foglio, centratura della stampa su foglio macchina, controllo densitometrico dello stampato.

Altri sistemi di stampa: le esercitazioni verranno costruite a partire dalle attrezzature a disposizione delle singole scuole. Sussidi audiovisivi, visite, stages potranno validamente integrare le dotazioni scolastiche.

Allestimento

Piegatura, taglio, cordonatura, traforatura, fustellatura, incollatura e confezionatura (punto metallico, filo refe e brossura).

3° anno.

Realizzazione di alcune significative tipologie di prodotti a stampa (opuscolo a quattro colori in sedicesimo con testo e immagini, rivista illustrata, calendari, imballaggi, manifesti, locandine, pubbligrafia)

In ciascuna esercitazione si curerà l'approfondimento di alcuni degli aspetti esposti di seguito.

Trattamento computerizzato delle immagini

Utilizzo di software per il trattamento immagini (Photoshop, Free hand, Corel draw ...).

Impaginazione al computer

Utilizzo di software di impaginazione (Page maker, Xpress)

Stampa

Esercitazioni in quadricromia con controllo qualità.

FISICA

Obiettivi generali

L'apprendimento della fisica, in stretto raccordo con quello delle altre discipline scientifiche, è finalizzato ai seguenti esiti formativi:

1) comprensione di procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica;

2) acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fruire e ricevere informazioni;

3) capacità di analizzare e schematizzare situazioni tecnologiche e reali, affrontando problemi concreti.

Indicazioni metodologiche

Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali tre momenti interdipendenti:

la realizzazione di esperimenti da parte degli allievi in gruppo e/o da parte del docente secondo una attività di laboratorio programmato tenendo conto anche della specificità dell'indirizzo;

l'elaborazione teorica che, a partire dalla osservazione di fatti, dalla formulazione di alcune ipotesi o principi, deve portare gradualmente l'allievo a comprendere come si possa interpretare ed unificare un'ampia classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni;

l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi che non devono essere intesi come un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno studiato e come uno strumento idoneo ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione.

Obiettivi specifici

Alla fine del corso di studi gli allievi dovranno essere in grado di:

risolvere in modo corretto semplici problemi con chiara consapevolezza del processo logico da seguire;

ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e da altra documentazione;

porsi problemi e prospettare soluzioni;

inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti;

possedere le basi culturali necessarie per affrontare i temi oggetto degli insegnamenti tecnici.

Indicazioni curricolari

L'analisi dei fenomeni, approfondita con il dibattito in classe ed effettuata sotto la guida dell'insegnante, faciliterà lo sviluppo continuo negli allievi della capacità di schematizzare i fenomeni gradualmente più complessi.

Il metodo sperimentale e la teoria della misura rappresentano un riferimento costante durante tutto il corso e saranno affrontati non separatamente dai problemi fisici concreti, ma come naturale conseguenza dell'attività teorica e di laboratorio.

L'esecuzione di pur semplici misure ed esperimenti, la raccolta dei dati relativi, la loro rappresentazione (evidenziando, dove possibile, le relazioni tra le variabili in gioco) e la documentazione scritta sull'attività svolta costituiranno il supporto insostituibile per l'acquisizione di metodiche sperimentali.

Si ritiene inoltre opportuno porre l'attenzione sulla necessità di utilizzare le unità di misura del S.I.

La fase iniziale del processo di insegnamento-apprendimento della fisica ha una funzione di raccordo con quanto già studiato nella scuola secondaria di primo grado.

Le conoscenze e le abilità degli studenti si consolidano mediante l'osservazione di semplici fenomeni fisici e la esecuzione di misure e facili esperimenti che richiedano premesse teoriche elementari e che riguardino alcune proprietà dei corpi.

Si potranno effettuare, in relazione alle eventuali esigenze, misure di:

lunghezza, superficie, volume,
tempo;
velocità media,
massa e densità,
peso e peso specifico.

I contenuti che seguono vengono rappresentati secondo una suddivisione per temi dettata dalla omogeneità dei concetti portanti, pur se applicati ad argomenti riguardanti anche settori diversi della fisica.

Il programma è costituito da quattro temi:

l'equilibrio e i processi stazionari;
il movimento;
le onde e la loro propagazione;
l'energia.

Il grado di approfondimento degli argomenti previsti dal programma, senza trascurare completamente alcuno, sarà definito in sede di progettazione didattica.

Contenuti

Tema 1: L'equilibrio e i processi stazionari:

1.1. Le forze e l'equilibrio in meccanica.
1.2. Equilibrio termico.
1.3. Equilibrio elettrostatico.
1.4. Conduzione ohmica e non ohmica.
1.5. Fenomeni magnetici.

Tema 2: Il movimento:

2.1. Velocità, accelerazione, sistemi di rifornimento.
2.2. Leggi della dinamica.

Tema 3: Le onde e la loro propagazione:

3.1. Oscillazioni ed onde.
3.2. Propogazione della luce e modelli interpretativi.
3.3. Onde elettromagnetiche.

Tema 4: Energia:

4.1. Calore e lavoro.
4.2. Energia: fonti, trasporto, utilizzo, rendimento.

La progettazione didattica non può prescindere dalla considerazione delle seguenti esigenze temporanee:

stimolare l'interesse degli studenti e svilupparne il gusto verso lo studio della fisica;

salvaguardare la specificità dell'indirizzo di studi e gli elementi di propedeuticità;

facilitare l'applicazione delle conoscenze fisiche a contesti reali.

Una risposta a queste esigenze è configurabile nel prevedere all'interno del curricolo almeno un modulo centrato su una situazione concreta come per esempio:

i trasduttori: principi di funzionamento e applicazioni;
funzionamento di macchine e dispositivi d'uso comune (fotocopiatrice, televisore, registratore ...);
funzionamento di una macchina da stampa;
norme di sicurezza e antinfortunistica connesse all'impianto elettrico di un interno;
trasmissione dati;
il gioco degli specchi;
il gioco dei colori.

96A3813

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 maggio 1996.

Approvazione dei criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1996 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato articolo 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti della eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1996 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle seguenti posizioni:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non via siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per queste ultime di quanto indicate nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili al primo comma, punti 1), 2), 3) ed al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: CORCIONE

96A3809

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano in data 30 gennaio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 22 maggio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianti terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il blocco operatorio situato al primo piano della clinica «Mangiagalli» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Agrifoglio prof. Giorgio, professore ordinario di chirurgia vascolare - direttore dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Milano presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Vercellio dott. Gianni, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Bonalumi dott. Fabio Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Sarcina dott. Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Lorenzi dott. Giovanni, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Gabrielli dott. Livio, professore associato di chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Zanetta dott.ssa Maria, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Basellini dott. Aldo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Costantini dott. Adolfo, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Bonadeo dott. Piero, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Carlesi dott. Roberto Maria, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Coletti dott. Michele, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Martelli dott. Edoardo, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di angiologia e chirurgia vascolare presso gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituti clinici di perfezionamento» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A3810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 1996.

Scioglimento d'ufficio di società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto lo stato dei depositi degli atti relativi alle società cooperative edilizie appresso indicate presso il registro imprese, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nonima di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «San Michele» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio Giorgio Santini in data 30 ottobre 1952, rep. n. 8050, reg. soc. 2746, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2/39518;

2) società cooperativa edilizia «Amicizia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Franco Ricci in data 25 marzo 1953, rep. n. 24551, reg. soc. 2813, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 11/42170;

3) società cooperativa edilizia «Casa Nostra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio Francesco Varcasia in data 12 ottobre 1953, rep. n. 190, reg. soc. 2863, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 17/42911;

4) società cooperativa edilizia «Serenitas» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita con rogito notaio Enzo Liguori in data 30 novembre 1953, rep. n. 7011, reg. soc. 2911, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 26/44080;

5) società cooperativa edilizia «L'Avvenire» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Armando Castellucci in data 6 febbraio 1954, rep. n. 16057, reg. soc. 2926, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 34/44530;

6) società cooperativa edilizia «C.I.F.R.A. - Cooperativa impiegati fuori residenza Ancona» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Enzo Liguori in data 12 maggio 1954, rep. n. 8259, reg. soc. 2996, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 40/48267;

7) società cooperativa edilizia «Domus Aurea» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Umberto Honorati in data 10 gennaio 1955, rep. n. 3, reg. soc. 3050, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 55/51391;

8) società cooperativa edilizia «La Casa del Cooperatore» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giorgio Sabatini in data 6 agosto 1964, rep. n. 69287, reg. soc. 4092, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 340/88762;

9) società cooperativa edilizia «Staimco» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Cesare Bellano in data 10 gennaio 1964, rep. n. 81124, reg. soc. 3958, tribunale Ancona, B.U.S.C. n. 341/88831;

10) società cooperativa edilizia «Aurora» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Franco Ricci in data 18 ottobre 1949, rep. n. 14292, reg. soc. 2447, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 461/26583;

11) società cooperativa edilizia «La Magistrale» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita con rogito notaio Eugenio Scaramellino in data 16 dicembre 1949, rep. n. 5419, reg. soc. 2480, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 475/28220;

12) società cooperativa edilizia «Labor» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Franco Ricci in data 28 maggio 1949, rep. n. 13009, reg. soc. 2385, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 492/62732;

13) società cooperativa edilizia «La Municipale» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Giorgio Cagnucci, in data 31 luglio 1948, rep. n. 3845, reg. soc. 2302, tribunale di Ancona, B.U.S.C. 508/19445;

14) società cooperativa edilizia «Parva Domus» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Roberto Franci in data 12 luglio 1948, rep. n. 1982, reg. soc. 2290, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 509/18631;

15) società cooperativa edilizia «LaFenice» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita con rogito notaio Eugenio Scaramellino in data 2 dicembre 1948, rep. n. 4941/2718, reg. soc. 2332, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 515/21037;

16) società cooperativa edilizia «La Minerva» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita con rogito notaio Giorgio Sabatini in data 22 settembre 1946, rep. n. 1384, reg. soc. 2069, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 545/9962;

17) società cooperativa edilizia «Rinascente» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Franco Ricci in data 18 febbraio 1948, reg. soc. 2244, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 556/17326;

18) società cooperativa edilizia «Mexico '70» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Giacomo Scavizzi in data 11 novembre 1970, rep. n. 51194, reg. soc. 5116, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1214/112405;

19) società cooperativa edilizia «Montefano» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabriano (Ancona), costituita con rogito notaio Antonino Giacalone in data 1° dicembre 1970, rep. n. 23336, reg. soc. 5146, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1227/113329;

20) società cooperativa edilizia «Jolly» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Armando Castellucci in data 1° febbraio 1971, rep. n. 86884, reg. soc. 5173, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1256/115538;

21) società cooperativa edilizia «Casa delle Rose» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Guido Bucci in data 9 novembre 1971, reg. soc. 5314, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1264/116470;

22) società cooperativa edilizia «Lemuria» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Guido Bucci in data 11 novembre 1971, rep. n. 6731, reg. soc. 5315, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1268/116474;

23) società cooperativa edilizia «Casa dei Gigli» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Guido Bucci in data 24 novembre 1971. rep. n. 7030, reg. soc. 7030, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1272/116931;

24) società cooperativa edilizia «La Mecca» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Sandro Scoccianti in data 30 marzo 1972, rep. n. 4302, reg. soc. 5423, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1290/118885;

25) società cooperativa edilizia «Co.Di.C.I.» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Sandro Scoccianti in data 19 maggio 1972, rep. n. 4949, reg. soc. 5475, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1304/120011;

26) società cooperativa edilizia «Belfiore» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi, costituita con rogito notaio Gino Picchietti in data 8 marzo 1972, rep. n. 64369, reg. soc. 5425, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1310/120420;

27) società cooperativa edilizia «Osimo 1°» Società cooperariva a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita con rogito notaio Sandro Scoccianti in data 21 luglio 1972, rep. n. 5822, reg. soc. 5507, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1313/120423;

28) società cooperativa edilizia «Colle Fiorito» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita con rogito notaio Sandro Scoccianti in data 25 luglio 1972, rep. n. 5858, reg. soc. 5506, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1314/120424;

29) società cooperativa edilizia «Santa Maria Nuova» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Maria Nuova (Ancona), costituita con rogito notaio Amedeo Coppetti in data 25 gennaio 1973, rep. n. 14109, reg. soc. 5728, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1344/122830;

30) società cooperativa edilizia «M.B.P.» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita con rogito notaio Dalmazio Sgolacchia in data 12 giugno 1975, rep. n. 28630, reg. soc. 6622, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1487/139535;

31) società cooperativa edilizia «Le Muse» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabriano (Ancona), costituita con rogito notaio Enrico Falsini in data 31 marzo 1976, rep. n. 21003, reg. soc. 6943, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1539/145854;

32) società cooperativa edilizia «Ars et Labor» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi, costituita con rogito notaio Furio Lupini in data 4 marzo 1975, rep. n. 91337, reg. soc. 6534, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1879/177338;

33) società cooperativa edilizia «La Venturina» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita con rogito notaio Marco Cardero di Montezemolo in data 26 novembre 1980, rep. n. 11706, reg. soc. 9773, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1919/180882;

34) società cooperativa edilizia «Valcastagno» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Numana (Ancona), costituita con rogito notaio Giuseppe Salvatore in data 5 agosto 1983, rep. n. 32734, reg. soc. 11893, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2128/199706;

35) società cooperativa edilizia «Aurora» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Franco Ricci in data 16 dicembre 1954, rep. n. 28890, reg. soc. 3034, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 44/48865;

36) società cooperativa edilizia «Fercase» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabriano (Ancona), costituita con rogito notaio Romolo Polieto in data 18 ottobre 1948, rep. n. 929, reg. soc. 2318, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 568/20338.

Ancona, 5 giugno 1996

Il direttore: PERRUCCI

96A3843

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per il Lazio e per la Sicilia hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi e fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. 2 di Roma in data 6 maggio 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania nei giorni 27 e 28 maggio 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio I.V.A. 2 di Roma in data 6 maggio 1996.

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania nei giorni 27 e 28 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* SPAZIANI TESTA

96A3805

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 marzo 1996.

Fissazione del prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 67, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Considerato che, in base alla suddetta disposizione, occorre stabilire il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte che deve essere corrisposto al comune da parte degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo da corrispondere al comune per la fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è fissato nella misura di L. 42.000 cadauna.

Art. 2.

Le modalità di versamento sono fissate da ciascun comune.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

96A3811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambiamento di denominazione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Bombay (India)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale d'Italia di prima categoria in Bombay (India) assume la denominazione di consolato generale d'Italia in Mumbai.

Il presente decreto, che verrà trasmesso agli organi preposti al controllo previsto dalla legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3816

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Vincenzo Agnesi», in Roma

Con decreto ministeriale 6 giugno 1996 sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Vincenzo Agnesi», con sede in Roma, deliberate dal consiglio dell'ente in data 4 agsoto 1993.

96A3819

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificazione di conformità alle buone pratiche di laboratorio ai sensi della direttiva 88/320/CEE, relativa al centro di saggio R.T.C. Research Toxicology Centre S.p.a. di Pomezia.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, recante attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Vista la comunicazione del 27 aprile 1993 e la successiva nota del 29 giugno 1994 del centro di saggio R.T.C. Research Toxicology Centre S.p.a., codice fiscale 00653120584 e partita IVA 00920611001, con sede legale e laboratori in via Tito Speri 12 - 00040 Pomezia (Roma), intesa ad ottenere la certificazione di conformità di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 120/1992;

Considerato che la richiesta di cui sopra era intesa ad ottenere la predetta certificazione di conformità sia per prove tossicologiche ed ecotossicologiche che per prove di biotecnologia;

Visti gli esiti della verifica e della ispezione condotta in data 17-18-19 ottobre 1995;

Si certifica

che il centro di saggio R.T.C. Research Toxicology Centre S.p.a., codice fiscale 00653120584 e partita IVA 00920611001, con sede legale e laboratori in via Tito Speri 12 - 00040 Pomezia (Roma), opera conformemente alle buone pratiche di laboratorio ai sensi della direttiva 88/320/CEE per le seguenti prove:

1. *Tossicologia.*

1.1 Tossicità acuta (limit test, DL50, massima dose tollerata).

1.2 Irritazione/Tollerabilità cutanea, oculare, e di membrane mucose *in vivo, ex vivo ed in vitro.*

1.3 Sensibilizzazione cutanea (con/senza adiuvante; seguendo tutti i metodi internazionalmente riconosciuti).

1.4 Studi a breve termine (ad es. 28 giorni).

1.5 Tossicità cumulativa.

1.6 Studi a somministrazione ripetuta (ad es. 13, 26 e 52 settimane)

1.7 Tossicità cronica.

1.8 Studi a lungo termine e cancerogenesi.

1.9 Effetti sulla riproduzione/studi di fertilità.

1.10 Studi peri e postnatale.

1.11 Studi di embriotossicità/teratogenesi.

1.12 Studi multigenerazionali.

1.13 Studi di effetti ormonali sulla riproduzione.

1.14 Studi sul metabolismo.

1.15 Studi sull'assorbimento, sulla distribuzione e sull'escrezione.

1.16 Elucidazione delle vie metaboliche.

1.17 Studi di biodisponibilità.

1.18 Studi di bioequivalenza.

1.19 Studi atti a chiarire i meccanismi degli effetti tossici.

1.20 Effetti tossici dei metaboliti identificati nelle piante trattate (qualora siano diversi da quelli individuati negli studi animali).

1.21 Studi di tossicocinetica.

1.22 Studi di farmacodinamica (sul sistema cardiovascolare per valutare il potenziale per effetti avversi).

1.23 Studi di «Safety Pharmacology».

1.24 Studi di fototossicità (in vivo ed in vitro).

1.25 Studi di fotosensibilizzazione.

1.26 Studi di immunotossicologia/antigenicità.

1.27 Tossicità d'organo *in vivo, ex vivo ed in vitro.*

1.28 Studi alternativi (ad es. tossicità oculare *in vitro).*

2. *Tossicologia genetica.*

2.1 Saggio di retromutazione in *Salmonella typhimurium.*

2.2 Saggio di retromutazione in *Escherichia coli.*

2.3 Saggi di citogenetica in vitro in cellule di mammifero.

2.4 Test del micronucleo.

2.5 Saggio di citogenetica in vivo in cellule di midollo osseo di mammifero - aberrazioni cromosomiche.

2.6 Saggio di citogenetica in cellule della linea germinale di mammifero.

2.7 Saggio di mutazione genetica in vitro in cellule di mammifero.

2.8 Saggio di inibizione della cooperazione metabolica.

2.9 Saggio di mutazione genetica in lievito.

2.10 Saggio di ricombinazione mitotica in lievito.

2.11 Saggio di sintesi non programmata del DNA in cellule di mammifero dopo trattamento *in vitro.*

2.12 Saggio di sintesi non programmata del DNA *in vitro* in cellule di mammifero dopo trattamento *in vivo.*

2.13 Saggio di trasformazione *in vitro* in cellule di mammifero.

2.14 «Spot Test» nel topo.

2.15 Saggio dei dominanti letali.

3. *Tossicologia cellulare.*

3.1 Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: contenuto di proteine totali.

3.2. Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: permeabilità al rosso neutro.

3.3 Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: riduzione dei sali di tetrazolio.

3.4 Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: rilascio enzimatico intracellulare.

3.5 Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: efficienza di piastramento.

3.6 Saggio di citotossicità in cellule di mammifero: sintesi di macromolecole.

4. *Biotecnologie*.

Caratterizzazione linee cellulari, prodotti intermedi e prodotti finiti eseguendo i seguenti saggi:

4.1 Profilo isoenzimatico.

4.2 Cariotipo

4.3 Tumorigenicità in topi nudi.

4.4 Contaminazione batterica e fungina.

4.5 Contaminazione da micoplasmi.

4.6 Saggio della trascrittasi inversa.

4.7 Espressione di oncogeni.

4.8 Contaminazione da virus

4.9 MAP test.

4.10 Contenuto di endotossine.

4.11 Validazione dell'inattivazione virale durante il processo di produzione

Altri.

4.12 Valutazione dell'attività antivirale.

5. *Residui in o su prodotti trattati e alimenti per l'uomo e gli animali.*

5.1 Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante e prodotti trattati.

5.2 Comportamento dei residui sulla sostanza attiva e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione di prodotti immagazzinati — quantità assorbita e distribuzione nelle o sulle piante, cinetica di degradazione, combinazione con i componenti della pianta, ecc — limitatamente alla parte analitica

5.3 Studi sull'alimentazione ed il metabolismo di organismi viventi (se residui permangono nelle o sulle piante o parti di esse destinate all'alimentazione) per consentire di valutare l'incidenza dei residui negli alimenti di origine animale.

5.4 Effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui stessi

5.5 Deplezione dei residui di farmaci veterinari negli alimenti di origine animale.

6. *Destino e comportamento nell'ambiente*

6.1 Destino e comportamento nel suolo.

6.2 Tasso e via di degradazione (fino al 90% di degradazione) compresa l'individuazione dei processi che intervengono nonché dei metaboliti e dei prodotti di degradazione in almeno tre tipi di suolo in condizioni appropriate.

6.3 Assorbimento e desorbimento in tre tipi di suolo ed eventualmente assorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione.

6.4 Mobilità in almeno tre tipi di suolo ed eventualmente mobilità dei metaboliti e dei prodotti di degradazione.

6.5 Quantità e natura dei residui combinati.

6.6 Destino e comportamento nell'acqua e nell'aria.

6.7 Tasso e via di degradazione in sistemi acquatici biodegradazione, idrolisi, fotolisi (non compresi tra i dati sulle proprietà fisiche e chimiche della sostanza) compresa l'individuazione dei metaboliti e dei prodotti di degradazione.

6.8 Assorbimento e desorbimento nell'acqua (sedimenti del suolo) ed eventualmente assorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione.

6.9. Tasso e via di degradazione nell'aria (per i fumiganti e altre sostanze attive volatili) (se non compresi tra i dati sulle proprietà fisiche e chimiche della sostanza)

6.10 Biodegradabilità pronta.

6.11 Biodegradabilità inerente.

6.12 Test di simulazione

7. *Ecotossicologia*.

7.1 Effetti sugli organismi acquatici

7.2 Tossicità acuta nei pesci.

7.3 Tossicità sub-acuta nei pesci.

7.4 Effetti sulla riproduzione e sul tasso di crescita dei pesci.

7.5 Bio-accumulo nei pesci

7.6 Tossicità acuta per la *Daphnia magna*

7.7 Riproduzione e tasso di crescita della *Daphnia magna*

7.8 Effetti sulla crescita delle alghe

7.9 Effetti su altri organismi non bersaglio

7.10 Tossicità acuta per le api da miele ed altri artropodi (ad es. predatori).

7.11 Tossicità per lombrichi ed altri macroorganismi non bersaglio del suolo.

7.12 Effetti sui metodi biologici di trattamento delle acque luride.

8. *Metodi analitici*

8.1 Metodi di analisi per la determinazione della sostanza attiva pura, di formulati ed intermedi di produzione e dei relativi prodotti di degradazione e/o di metabolismo, gli isomeri e le impurezze della sostanza attiva e gli additivi (ad es. agenti stabilizzanti).

8.2 Metodi per la determinazione di monomeri rilasciati da materiale polimerico.

8.3 I metodi d'analisi suindicati, compresi i tassi di recupero ed i limiti di determinazione dei residui, in.

8.3.1. Piante trattate, prodotti vegetali, alimenti per l'uomo e gli animali;

8.3.2 Suolo,

8.3.3 Acqua (compresa l'acqua potabile).

8.3.4 Aria;

8.3.5 Fluidi biologici e tessuti animali

9. *Studi di stabilità.*

9.1 Studi di stabilità di prodotti puri, formulati ed intermedi di produzione

9.2 Studi di stabilità di forme farmaceutiche, parafarmaceutiche e cosmetiche finite.

La presente certificazione si riferisce esclusivamente alla applicazione da parte del centro saggio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente

Roma, 10 giugno 1996

Il dirigente BINETTI

96A3815

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C/UAC n. 20 del 30 maggio 1996

Specialità: PROHANCE - Soluzione iniettabile di gadoteridolo.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROHANCE - soluzione iniettabile di gadoteridolo, nelle forme e confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C. Bracco S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione della specialità medicinale di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento della Bristol-Myers Squibb sito in New Brunswick, New Jersey - USA; i controlli ed il confezionamento terminale nell'officina farmaceutica consortile Bracco S p.a. sita in via E. Folli, 50, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Prohance 1 flacone da 5 ml.
A.I.C. n. 029055011 (in base 10) 0VQQ13 (in base 32).
Classe: H.
Prezzo: L. 54.500.

Prohance 1 flacone da 10 ml.
A.I.C. n. 029055023 (in base 10) 0VQQ1H (in base 32).
Classe: H.
Prezzo: L. 108.900.

Prohance 1 flacone da 15 ml.
A.I.C. n. 029055047 (in base 10) 0VQQ27 (in base 32).
Classe: H.
Prezzo: L. 163.400.

Prohance 1 flacone da 20 ml.
A.I.C. n. 029055035 (in base 10) 0VQQ1V (in base 32).
Classe: H.
Prezzo: L. 189.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: gadoteridolo;
eccipienti: calcio calteridolo, trometamina, acido cloridrico e/o idrossido di sodio, acqua per iniezioni.

Indicazioni: nella formazione di immagini di risonanza magnetica MRI Prohance intensifica il contrasto dell'immagine dell'encefalo del midollo spinale e dei tessuti circostanti.

In confronto alla normale tecnica MRI Prohance migliora la visualizzazione delle lesioni che presentano una anormale vascolarizzazione o di quelle che sono ritenute responsabili del danno alla barriera ematoencefalica.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato ad ospedali, cliniche, case di cura e studi specialistici. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 D.Lgs. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 21 del 31 maggio 1996

Specialità: NUVELLE - blister da 28 confetti per uso orale.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NUVELLE nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mancinelli, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00750320152, rappresentante in Italia della Schering Ag. - Berlino - Germania.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Schering SA sito in Rue de Toufflers Z.I. de Roubaix-Est 59390 Lys Lez Lannoy - Francia e nello stabilimento Schering Aktiengesellschaft Berlin Wedding, Mullerstrasse 178, D-13342 Berlino - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Nuvelle blister da 28 confetti (16 bianchi e 12 rosa).

A.I.C. n. 032780013 (in base 10) 0Z8CRF (in base 32).

Classe: C.

Composizione:

1 confetto bianco contiene:
principio attivo: estradiolo valerato;
eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6000, calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico;

1 confetto rosa contiene:
principio attivo: estradiolo valerato, levonorgestrel,
eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6000, calcio carbonato, glicerolo 85%, biossido di titanio, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso, cera E.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva ormonale per il trattamento della sindrome climaterica.

Prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale nella donna considerata a rischio di fratture.

Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che sono diversi i fattori di rischio che possono contribuire all'osteoporosi postmenopausale, ossia:

menopausa precoce (sia spontanea che indotta chirurgicamente);
predisposizione familiare all'osteoporosi;
terapia corticosterroidea recente;
costituzione minuta;
magrezza;
abitudine al fumo.

Per ottenere il massimo del beneficio dal punto di vista della profilassi è opportuno iniziare il trattamento il più presto possibile dopo la menopausa.

La valutazione della densità ossea può essere utile per una conferma della presenza di una massa ossea ridotta.

Nuvelle è stato studiato come terapia sostitutiva cui durante e dopo il climaterio. L'aggiunta di un progestinico nella seconda metà di ogni ciclo di trattamento aiuta a conseguire un buon controllo della irregolarità dei cicli caratteristica della fase premenopausale e contrasta l'insorgenza di iperplasia endometriale influenzando solo in scarsa misura la produzione ormonale ovarica. Nuvelle elimina o attenua i sintomi caratteristici del climaterio quali le vampate, le sudorazioni e i disturbi del sonno.

Gli studi sul contenuto minerale osseo hanno l'efficacia di Nuvelle nella prevenzione della perdita progressiva di tessuto osseo dopo la menopausa.

Nuvelle non inibisce l'ovulazione, e non è quindi idoneo per la contraccezione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta (art. 5 D.Lgs. n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3814

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Nitro-Dur (richiesta prolungamento scorte).

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 489 dell'8 giugno 1996

Specialità medicinale: NITRO-DUR.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Le confezioni della presente specialità medicinale contraddistinte dai numeri di A.I.C. 025224054 - 025224066 - 025224078 - 025224080 - 025224092, prodotti anteriormente alla data del 16 dicembre 1995, possono essere dispensate al pubblico fino all'esaurimento delle stesse.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 13 giugno 1996.

96A3851

Variazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Videx

Estratto del provvedimento A.I.C./U.A.C. n. 2 del 28 maggio 1996

Specialità medicinale: VIDEX, compresse masticabili/dispersibili tamponate.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale VIDEX a base di Didanosina, nelle seguenti confezioni:

VIDEX, compresse masticabili/dispersibili tamponate da 25 mg;

A.I.C. n. 028341028 (in base 10) 0V0WT4 (in base 32);

VIDEX, compresse masticabili/dispersibili tamponate da 50 mg;

A.I.C. n. 028341030 (in base 10) 0V0WT6 (in base 32);

VIDEX, compresse masticabili/dispersibili tamponate da 100 mg;

A.I.C. n. 028341042 (in base 10) 0V0WTL (in base 32);

VIDEX, compresse masticabili/dispersibili tamponate da 150 mg;

A.I.C. n. 028341055 (in base 10) 0V0WTZ (in base 32);

Le confezioni della presente specialità medicinale dovranno essere poste in commercio con gli stampati aggiornati approvati, parte integrante del decreto di autorizzazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3852

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Decreto n. 800.F.1./D/R.P. V/D4 del 12 giugno 1996

AB-HTLV-III-K EIA, registrazione n. 15079, titolare registrazione. Sorin Biomedica Diagnostics S.p a.;

ABBOTT HIV-1 EIA RICOMBINANTE, registrazione n. 15082,

ABBOTT HTLV III EIA, registrazione n. 15083;

ABBOTT ENVACOR HIV-1 EIA, registrazione n. 16237, titolare registrazioni: Abbott S.p.a.;

ENZYGNOST ANTI-HIV 1, registrazione n. 15086,

ENZYGNOST ANTI-HIV 1+2, registrazione n. 16677;

ENZYGNOST ANTI-HIV 1/-HIV 2, registrazione n. 17480, titolare registrazioni: Istituto Behring S p.a.

RAPID ELAVIA, registrazione n 15093, titolare registrazione: Sanofi Diagnostics Pasteur S.r.l.

Motivo della revoca: rinuncia delle ditte titolari delle registrazioni.

96A3862

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano CLENIL A

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 800.F.1./D/R.M. 53/D15 del 17 giugno 1996

CLENIL A - sospensione aerosol 20 ml - A.I.C. 023103029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p a., titolare dell'autorizzazione.

96A3877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Basilicata e Piemonte

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 17 maggio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 17 maggio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte

96A3823

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997, della ditta: S.p.a. R.C.S. Libri e Grandi Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unità di: Milano, Roma, Firenze e Napoli.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. Libri e Grandi Opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unità di: Milano, Roma, Firenze e Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996. della ditta: S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Falck Vobarno - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di: Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Falck Vobarno - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di: Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S r.l Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano)

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996

Art 6, comma 1, decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995,

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.p.a. ITLA Industria Trafileria Laminazione Acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono/Dolzago (Como)

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a ITLA Industria Trafileria Laminazione Acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di. Oggiono/Dolzago (Como), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.

Art 6, comma 1, decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta S r l Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano)

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996

Art. 6, comma 1, decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Novate Metallurgica - NOVAMET (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio)

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996. favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Novate Metallurgica - NOVAMET (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio). per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996

Art. 6, comma 1, decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995,

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S p a A F.L. Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Sesto S Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. A.F L. Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996.

Art 6, comma 1, decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995,

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta. S r l. Falck Informatica, con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano)

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l Falck Informatica, con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano). per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996

Art 6, comma 1 decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995,

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta: S r l. Falck Servizi (Gruppo Falck), con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l Falck Servizi (Gruppo Falck), con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996

Art. 6, comma 1. decreto-legge n 180/1996

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S p a. Deutsche Babcock Italiana, con sede in Roma e unità di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa)

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Deutsche Babcock Italiana, con sede in Roma e unità di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa). per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996.

Art. 6. comma 1 decreto-legge n. 180/1996

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1996, n 20544,

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996, della ditta: S p a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unità di Sarzana (La Spezia)

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

Istanza aziendale presentata il 31 agosto 1995 con decorrenza 14 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n. 20593/5;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta: S.p.a. Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unità di Baganzola Parma (Parma).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salvarani Industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unità di Baganzola Parma (Parma), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 31 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1996, n. 20398.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italog, con sede in Milano e unità di Sordio (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italog, con sede in Milano e unità di Sordio (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1995 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui al precedente articolo è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali , alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smith Europea Industrie, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per un massimo di 54 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termolinea, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 51 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro, con sede in Bannio Anzino (Novara) e unità di Bannio Anzino (Novara), per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda Fotografica Guglielmo Chiolini & C., con sede in Pavia e unità di Genova per un massimo di un dipendente e Pavia per un massimo di 16 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lorenzini Natale, con sede in Grosseto e unità di Genova per un massimo di 8 dipendenti, Grosseto per un massimo di 60 dipendenti e Roma per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 novembre 1995 al 12 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 maggio 1996 al 12 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.Y.D., con sede in Portovenere (La Spezia) e unità di Malcontenta (Venezia) per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lin Ital, con sede in S. Pietro in Lama (Lecce) e unità di S. Pietro in Lama (Lecce) per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfoam, con sede in Bari e unità di Bari per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio L.D.R., con sede in Matino (Lecce) e unità di Matino (Lecce) per un massimo di 41 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Scatolatta, con sede in Napoli-Barra (Napoli) e unità di Napoli-Barra (Napoli) per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 180 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di: Lecce, Manduria (Taranto), Massafra (Taranto) e Ruffano (Lecce), per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20134/1-2 del 2 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona).

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Napoli, via Diaz.

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Napoli, via Diaz, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Napoli, via Diaz, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Caserta, strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Caserta, strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I.T. - Società elettrica impianti telefonici (gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unità di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993, come da nota URLMO Firenze del 26 settembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15530/16;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Napoli, per il periodo dal 24 giugno 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1996 con effetto dal 1° luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Servizi sociali Brindisina, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 10 aprile 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995, della ditta S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 30 dicembre 1994 con effetto dal 18 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Decreto tribunale del 18 maggio 1994. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996, della ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unità in loc. Milocca di Dittaino - Assoro (Enna).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unità in loc. Milocca di Dittaino - Assoro (Enna), per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

2) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1995 al 28 settembre 1996, della ditta S.p.a. Carmine Russo con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con decorrenza 29 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, solo per le unità di Milano e Padova, per il periodo dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 195 con decorrenza 5 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A3793

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di onorificenze al valor militare

Con decreto ministeriale 26 aprile 1996 il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1952, registro n. 2 foglio n. 280, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1952, disp. 5, pag. 627, col quale fu concessa la croce al valor militare al fante Spanu Giovanni da Olbia (Sassari), classe 1917, è stato modificato nel senso che il cognome dell'interessato è Spano e non Spanu.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 il regio decreto 31 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1938, registro n. 13, foglio n. 218 col quale fu concessa la medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» al soldato Pisano Giuseppe di Michele e di Iusco Caterina, da Dassò (Catanzaro), è stato modificato nel senso che il cognome della madre ed il comune di nascita sono: Fusca Caterina da Dasà (Catanzaro).

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1948, registro n. 18 foglio n. 338, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1948, disp. 25 pag. 2631, col quale fu concessa la croce al valor militare al fante Giacon Silvio da Abano Terme (Padova) classe 1919, è stato modificato nel senso che il luogo di nascita dell'interessato è Selvazzano Dentro (Padova) e non Abano Terme (Padova).

96A3822

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1534,07
ECU	1909,15
Marco tedesco	1010,19
Franco francese	297,65
Lira sterlina	2368,60
Fiorino olandese	901,02
Franco belga	49,090
Peseta spagnola	11,969
Corona danese	262,32
Lira irlandese	2436,87
Dracma greca	6,379
Escudo portoghese	9,816
Dollaro canadese	1120,82
Yen giapponese	14,175
Franco svizzero	1226,76
Scellino austriaco	143,53
Corona norvegese	235,81
Corona svedese	231,46
Marco finlandese	330,98
Dollaro australiano	1212,99

96A3903

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola-Kmecka Banka S.p.a., in Gorizia

Si comunica che in data 13 maggio 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca agricola-Kmecka Banka S p.a., con sede in Gorizia, disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 30 settembre 1994, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

96A3835

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castrignano dei Greci

La giunta della regione Puglia con atto n. 1732 del 6 maggio 1996, esecutivo a norma di legge, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, ha approvato la rettifica alla delibera di giunta regionale n 2197 del 18 giugno 1995 concernente l'approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Castrignano dei Greci (Lecce)

96A3837

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 1354 del 2 aprile 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, codice fiscale 00593710247, all'utilizzo della sola nuova veste grafica da apporre ai contenitori in vetro da 50 e 100 cl dell'acqua minerale naturale, denominata «San Benedetto», imbottigliata nello stabilimento di Scorzè (Venezia).

Con provvedimento n. 1807 del 23 aprile 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la S.a.s. Fonte Regina Staro di Gaicher G e C., con sede legale e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Fonte Regina n. 2, codice fiscale 00209380245, ad aggiornare le analisi chimiche da riportare nelle etichette da applicare ai contenitori in vetro, per la vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Lonera-Staro».

96A3836

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare E03A «ecologia quantitativa».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3859

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale, settore F22B.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3860

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le seguenti discipline, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

sede di Bari: diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare: N15X «diritto processuale civile»;

sede di Foggia: procedura penale, settore scientifico-disciplinare: N16X «diritto processuale penale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3861

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 3 0 9 6 *

L. 1.400